

Sentenza/Ordinanza n. 637/2022

REPUBBLICA ITALIANA

	IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	
	LA CORTE DEI CONTI	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA	
	composta dai seguenti magistrati:	
	dott. Francesco Paolo Romanelli Presidente	
	dott. Marcello Iacubino Consigliere, relatore	
	dott. Andrea Costa Referendario	
	ha pronunciato la seguente	
	SENTENZA/ORDINANZA	
	nel giudizio di responsabilità amministrativa, iscritto al n. 36876 del registro	
	di segreteria, nei confronti di:	
	ivi residente alla l rappresentato e difeso dall'Avv. Ettore	· ·
	Gorini, elettivamente domiciliato presso di lui in Bari, al C.so Giuseppe	
	Mazzini n. 67 (domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia);	
	- (), rappresentato e difeso	
	dall'Avv. Felice Eugenio Lorusso, con lui elettivamente domiciliato in Bari	
•	alla Via Amendola n. 166/5 (domicilio digitale come da PEC da Registri di	
	Giustizia).	
	Visti l'atto introduttivo del giudizio e tutti gli atti di causa;	_
	Data per letta, nella pubblica udienza del 6 aprile 2022, la relazione del giudice	
	Marcello Iacubino, e uditi il P.M. nella persona del S.P.G. Pierlorenzo Campa,	
	gli Avv. Ettore Gorini e Felice Eugenio Lorusso per i convenuti.	
	Con l'assistenza del Segretario Giuseppe Pacucci.	

Ritenuto e considerato in	
FATTO E DIRITTO	
1. – La Procura chiede il risarcimento per danno indiretto cagionato	
all'Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari, a seguito di una transazione	
	·
stipulata in sede civile con i congiunti di una paziente di 12 anni (xxxxxxxx	
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
Giovanni XXIII.	
L'adolescente, ricoverata per un intervento chirurgico di riduzione di una	
frattura del femore, in tesi accusatoria, non si è più risvegliata dall'anestesia a	
causa (cfr. pag. 35 e ss. citazione):	
- di una gestione sbagliata della fase preoperatoria (ove non è stato preso nella	
dovuta considerazione il valore elevato del CPK negli esami di laboratorio	
propedeutici all'intervento, integrante uno degli indici sintomatici di una	
patologia congenita da cui era affetta la paziente, infra descritta; l'aumento	
oltre soglia di ETC02; l'aumento della temperatura corporea);	
- di un'errata conduzione della fase operatoria (ove è mancato il monitoraggio	
della temperatura corporea, in particolare della temperatura centrale);	
- di un ritardo nella diagnosi di ipertermia maligna, che ha determinato	
complicanze nel corso dell'operazione, sfociate nell'exitus morte il 19	
settembre 2017, a poche ore dalla conclusione dell'intervento.	
Il PM rinvia sul punto alla relazione del Consulente tecnico (CT) della Procura	ı
della Repubblica, secondo cui la causa della morte è stata individuata in uno)
«scompenso cardio-circolatorio irreversibile associato a severa	ı
iperpotassiemia e Coagulazione Intravascolare Disseminata (CID); tal	i
condizioni si verificarono in una bambina che presentò un'Ipertermic	7
2	

Maligna in corso di anestesia generale per intervento chirurgico di riduzione
e sintesi di frattura diafisaria del femore di destra conseguente a caduta
accidentale».
La Procura evidenzia che l'Azienda Policlinico «non era coperta da
 assicurazione», come invece prevede la legge, profilo stigmatizzato dal
convenuto , il quale aggiunge che la Corte dovrebbe tenere conto di
tale elemento sulla base dell'assunto secondo cui l'effettiva copertura
assicurativa avrebbe potuto evitare esborsi da parte della struttura sanitaria ed
elidere eventuali profili di danno erariale, qualora sussistenti.
La pubblica accusa imputa: (i) al J , medico anestesista assegnato al
caso in rassegna, di avere trascurato il valore elevato del CPK e somministrato,
per l'anestesia generale propedeutica all'intervento ortopedico, un farmaco
 controindicato per la patologia sofferta dalla paziente; (ii) al medico
primario/direttore del reparto dott. chiamato in soccorso e
 intervenuto, ad operazione chirurgica quasi conclusa, di aver erroneamente
diagnosticato una «tromboembolia polmonare» e «ritardato» di altre tre ore
«la somministrazione del farmaco salvavita», anche a causa della mancanza
 in struttura di tale medicinale.
 Per l'organo requirente sussiste il nesso di causalità sia tra il danno subito
dall'Ente (il Policlinico) e la condotta dei medici; sia tra questi ultimi e i danni
 subiti dalla paziente, cagionati a causa di un comportamento non conforme
alle Linee Guida, avendo gli stessi provveduto con inescusabile ritardo al
corretto inquadramento diagnostico del caso e, di conseguenza, ad iniziare
 l'adeguata terapia farmacologica: «L'evento dannoso subito dall'Ente
 consiste nel detrimento patrimoniale seguito dall'esborso pecuniario», pari a
3

	630.000,00 euro, «Ove la condotta dei medici fosse stata improntata alla
1	diligenza () con alta probabilità non si sarebbe verificato l'evento morte,
	in conseguenza del quale i congiunti hanno chiesto e ottenuto il risarcimento
	da parte dell'azienda Ospedaliera».
	La Procura ritiene che la condotta serbata dai convenuti nella vicenda che
	occupa sia connotata da grave imperizia e, sotto il profilo della quantificazione
	del danno, che debba tenersi conto della «corresponsabilità» dello stesso
	Policlinico, a suo avviso colpevole di diverse «disfunzioni organizzative»,
	come la «mancanza di misuratori di temperatura nella sala operatoria, la
	mancanza di Dantrolene, rimosso perché scaduto», situazioni in cui «i
	convenuti si sono trovati a operare».
	Nel giudizio incardinato dai danneggiati, ex art. 702 c.p.c., dinanzi al
	Tribunale ordinario di Bari - Terza sezione civile (RG n. 14696/2019), nei
	confronti della sola Azienda Ospedaliera, in data 29 luglio 2020 quest'ultima
	inviava al difensore della parte ricorrente proposta transattiva per euro
	629.268,55, che veniva accettata, originando la successiva ordinanza ex art.
	185 c.p.c., emessa dal Giudice a seguito dell'udienza del 17.09.2020, con cui
	si proponeva la corresponsione dell'importo di euro 630.170,00 in favore di
	tutti gli eredi ricorrenti, a tacitazione di qualunque pretesa connessa a tale
	titolo. L'Azienda procedeva quindi ad approvare la delibera n. 1503/2020, e
	sottoscrivere il conseguente atto di transazione, liquidando l'indicato importo
	con tre mandati (nn. 8185, 8156 e 8157 del 30.11.2020).
	Il P.M. evidenzia che sono stati rispettati i termini e le procedure previsti
	dall'art. 13 "Obbligo di comunicazione all'esercente la professione sanitaria
	del giudizio basato sulla sua responsabilità" di cui alla L. 8/3/2017, n. 24 (c.d.
	4
•	

	Legge Gelli-Bianco), applicabile ratione temporis alla fattispecie per cui è	
	questione: in particolare, l'Azienda Ospedaliera, "oltre ad una serie di note	
	interlocutorie, ha tempestivamente comunicato ai medici l'iter stragiudiziale	
	e giudiziale: con nota prot. n. 35600 del 23.4.2019, ha comunicato l'avvio	
	delle trattative; i medici si sono costituiti nel procedimento ex art. 696 bis cpc	
	attivato dai ricorrenti; con pec (regolarmente ricevuta) in data 20 dicembre	
	2019 è stata data comunicazione dell'avvio del ricorso ex art. 702, notificato	
	in data 7.11.2019, in cui è stata convenuta solo l'AO (che ha richiesto	
	integrazione del contraddittorio, ma che è esitato nella sottoscrizione	
	dell'accordo transattivo su proposta del giudice ex art. 85 bis cpc); infine,	
	con nota prot. n. 71789 del 2/10/2020, è stato comunicato ai due medici, senza	
	riscontro alcuno, l'intendimento di addivenire ad una transazione su proposta	
	del giudice, con contestuale messa in mora".	
	Nel richiamare, inoltre, l'art. 9 ("Azione di rivalsa o di responsabilità	
	amministrativa") della legge il quale, tra le altre cose, limita l'importo della	
	condanna per la responsabilità amministrativa (e della surrogazione di cui	
	all'articolo 1916, primo comma, del codice civile), in caso di colpa grave,	
	nella misura massima del "valore maggiore della retribuzione lorda o del	
	corrispettivo convenzionale conseguiti nell'anno di inizio della condotta	
	causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo,	
	moltiplicato per il triplo", e ritenendo che una parte del danno sia imputabile	
	anche all'Azienda, come sopra detto, la Procura limita la richiesta risarcitoria	
.1	nei confronti dei due medici convenuti nella misura di una sola annualità -	
	corrispondente a quella in cui è stata posta in essere la condotta (anno 2017)	
	- della retribuzione lorda da essi percepita, pari per il dott.	
	5	

 86.035,38, e per il dott. a euro 106.026,60.	
Ragion per cui, esperita la fase processuale, ha convenuto i citati professionisti	<u> </u>
a rispondere davanti a questa Corte per rispondere del sopra riportato danno	
erariale indiretto causato al Policlinico di Bari, nella misura testé indicata.	
2. – Si difende il convenuto , deducendo in primis la	
inammissibilità della odierna azione di rivalsa per violazione dell'art. 13 della	
L. n. 24/2017, che pone a carico della struttura sanitaria l'obbligo di	
comunicare all'esercente professione sanitaria, l'instaurazione del giudizio e	
 l'avvio di trattative stragiudiziali da condurre con il danneggiato; in	
quest'ultimo caso, a suo parere la comunicazione deve da un lato contenere	
 l'invito a prenderne parte o, quanto meno, l'indicazione sulle modalità di	
svolgimento delle trattative, oltre ai termini di definizione stragiudiziale, in	
 guisa da consentire al sanitario di partecipare effettivamente al tavolo	
negoziale; dall'altro precedere necessariamente le trattative.	
Tali presupposti non sarebbero stati rispettati nel caso di specie, non	
essendogli stato consentito di esprimersi sulla opportunità di definire la	
controversia in via extra giudiziaria.	
Più nel dettaglio, deduce il suo mancato coinvolgimento, la cui prova	
 emergerebbe dalle modalità di svolgimento delle trattative, in particolare dalle	
 due missive di seguito indicate, il cui esame dimostra che egli non fu	
minimamente coinvolto nelle trattative né fu invitato a parteciparvi,	
sviluppandosi le stesse solo tra l'Azienda Policlinico e il difensore delle	
ricorrenti (l'Avv. Tiziana Paparella), all'insaputa degli odierni convenuti	
Richiama al riguardo due atti contenuti nel fascicolo istruttorio (doc. 13 e doc.	
14 della produzione attorea), dei quali il Dott. avrebbe appreso	
6	

	•
l'esistenza solo a seguito dell'avvio dell'azione di rivalsa, e la nota	
dell'Azienda Ospedaliera ("AO") prot. 34414 del 12 maggio 2020, a firma	
dell'Avv. Raffaella Travi e del Dott. Giovanni Migliore, inviata	
 esclusivamente all'Avv. Paparella, con la quale si formulava una proposta	
 transattiva di 600.165,83 euro (allegato 8 della produzione di); e la	
 nota dell'Azienda prot. 53717 del 29 luglio 2020, a firma dei citati legali,	
anch'essa trasmessa unicamente all'Avv. Paparella, con la quale l'Azienda	
 formulava una proposta transattiva di euro 629.268,55 (allegato 9 della	
 produzione di l	
Eccepisce poi l'inopponibilità dell'accordo transattivo nei suoi confronti, che	
discende dalla previsione di cui all'articolo 9, comma 4 della legge 24/2017,	
secondo cui «in nessun caso la transazione è opponibile all'esercente la	
 professione sanitaria nel giudizio di rivalsa».	
 Sottolinea, quindi, la "anomalia", del procedimento adottato dalla Azienda	
che, dopo avere offerto la somma di euro 500.000,00, senza informare	
 preventivamente il medico su quali fossero le proprie intenzioni, il 29 luglio	
 2020 incrementava la quantificazione iniziale di circa 130.000,00,	
 proponendo l'importo di euro 629.268,55.	
 Da ciò ne consegue, in disparte la già eccepita inopponibilità, che il danno in	
 questione è conseguenza di una transazione conclusa, acriticamente, in	
assenza di adeguata valutazione sulla congruità delle somme offerte ai	
 familiari della paziente deceduta. A suo avviso tale transazione vincolava il	
 giudice monocratico, nella misura in cui evidenziava il «ridotto divario tra le	
 rispettive proposte avanzate dalla difesa di parte ricorrente rispetto a quelle	
 prospettate dall'Azienda resistente»; aggiunge che l'Azienda poteva anche	
7	

	disattendere le indicazioni fornite dal giudice ex 185 bis c.p.c.	·	
	Ancora, sostiene che i valori del risarcimento concessi alle nonne della		
	ragazzina rimasta vittima dell'intervento si discostano sensibilmente da quelli	·	
	liquidati dai Tribunali italiani, valori evincibili agevolmente dal Portale dei		
	Servizi Telematici (PST) del Ministero della giustizia (cita alcuni esempi).		
	Invoca, inoltre, l'esercizio del potere riduttivo attesa la responsabilità		
	dell'Azienda Ospedaliera e degli altri sanitari non coinvolti (gli ortopedici),		
	come riconosciuto dai consulenti nominati dal Tribunale civile; i quali, sotto		
	il primo profilo, hanno ravvisato molteplici responsabilità di carattere		
	organizzativo prevalenti, tra cui in primis la mancanza del farmaco salvavita		
	Dantrolene in sala operatoria (per fatto ad egli non imputabile), per cui se pure		
	fosse stata posta la corretta diagnosi di ipertermia maligna alcun intervento		
	farmacologico avrebbe potuto essere attuato, almeno utilmente; in secondo		
	luogo l'assenza di un misuratore della temperatura corporea in sala operatoria,		
	la mancanza di idonee procedure di emergenza/urgenza, ovvero di gestione		-
	organizzativa di situazioni analoghe.		_
	Sotto il secondo aspetto, sottolinea che neanche gli Ortopedici dell'U.O. di		-
	Ortopedia Pediatrica del P.O. Giovanni XXIII considerarono il valore		_
	preoperatorio così elevato del CPK che, a detta degli stessi CT del PM penale,		-
	può reputarsi una cosa normale in caso di trauma come quello di specie.		_
	Inoltre, contesta in questa sede gli accertamenti peritali compiuti ex art. 696		_
<u></u>	c.p.c., cosa che avrebbe fatto se fosse stato evocato nel giudizio introdotto dai		-
	danneggiati davanti al G.O. (nel quale, tuttavia – osserva il Collegio – egli		- ,
	sarebbe potuto in ogni caso intervenire – per cui v. meglio infra –, cosa che		
	non ha fatto).		_
	8		

	In particolare, assume di avere dato indicazioni alla specializzanda di
	effettuare le manovre di controllo del caso, intorno alle 9:50/10:00, e che alle
	ore 10:30, dopo avere personalmente eseguito la ventilazione della paziente,
	vedendo l'aumento della ETcO2, ha sospeso l'erogazione del Sevofluorane
	(come si evince dalla cartella clinica) e deciso di sentire una consulenza più
	qualificata, invocando perciò l'intervento del dott. Milella, il quale giunse
	dopo dieci minuti ipotizzando immediatamente trattarsi di un'embolia
	polmonare e facendo un prelievo arterioso per l'emogasanalisi. Da quel punto
<u>-</u>	in poi il primario assunse in prima persona la gestione della situazione,
	richiedendo l'intervento della cardiologa e disponendo il ricovero della
	paziente in Terapia Intensiva ("TI"), dove il referto dell'ECG escludeva, solo
	alle 12:15, la diagnosi di tromboembolia polmonare, confermando quella di
	ipertermia maligna ("IM").
	Sostiene dunque che, fino alle 11:01 (ossia fino all'esito del referto
	dell'emogasanalisi) l'IM era solo un sospetto, non accompagnata da segni
	clinici eccetto l'aumento dell'ETcO2 e dalla tachicardia. E che non è a lui
	imputabile l'assenza di una storia clinica della paziente così come la mancanza
	del Dantrolene in sala operatoria ("SO"), la cui responsabilità è ascrivibile
	all'AO ovvero al primario del reparto.
	Va anche considerato, infine, che se pure avesse posto in tempo la diagnosi ci
	sarebbe stato solo il 30% di probabilità di evitare complicanze compreso la
	morte della paziente.
	Conclude affinché questa Corte voglia:
	- in via principale, dichiarare inammissibile l'azione di rivalsa;
	- in subordine, dichiarare infondata e pertanto respingere l'azione risarcitoria
	9

	proposta dalla Procura regionale nei confronti del deducente e, per l'effetto,
	mandarlo assolto da ogni addebito;
	- in ulteriore subordine, ridurre l'entità dell'addebito, in ragione dell'importo
	per il quale si ritenesse raggiunta la prova effettiva del danno erariale, anche
	argomentando ex articolo 9, comma 5 della legge 24/2017, e di esercitare su
.,	tale quantificazione il potere riduttivo nella sua massima estensione.
	3. – Il dott. deduce – anche sulla base di perizia di parte a
	firma del Prof. Tommaso Fiore – che nessun errore di diagnosi e di ritardo
	(fatale) di corretta diagnosi può essergli imputato atteso che, in poco tempo
	(nell'arco di trenta minuti) e in una situazione di estrema urgenza, senza
	conoscere gli esami di laboratorio e i precedenti inerenti alla fase
	preoperatoria, ha individuato la causa delle complicanze in corso e avviato la
	paziente alla corretta procedura farmacologica (prelevando in prima persona
	il Dantrolene presso l'armadio dei farmaci), prima del trasferimento in terapia
	intensiva; anche se troppo tardi a causa dell'inesorabile decorso del tempo, a
	lui non imputabile, dall'insorgenza del primo sintomo della ipertermia
	maligna, avvenuto intorno alle ore 9:50/10 di quel fatidico giorno (che avrebbe
	richiesto un rapido intervento, almeno entro i primi 50 minuti da tale
	momento). Tale sviluppo «è confermato – oltre che dalla cartella
	infermieristica di terapia intensiva – dalle dichiarazioni del personale medico
	e paramedico presente in sala operatoria».
	Conclude chiedendo che la Corte adita voglia: a) sospendere il presente
	giudizio, in attesa della definizione del giudizio penale in corso, ed all'esito b)
	prosciogliere il dott. da ogni addebito; comunque, e in subordine c)
	prosciogliere lo stesso, d) esercitare il potere riduttivo nella misura massima.

	·	
	4. – Alla odierna udienza, dopo articolata discussione, il rappresentante del	<u> </u>
	P.M. presente in aula e i patroni dei convenuti hanno insistito nelle rispettive	
	richieste e conclusioni, come da verbale in atti.	
	In particolare, l'Avv. Lorusso ha ribadito che le circostanze indicate a	
	sostegno delle allegazioni del proprio assistito possono essere confermate dal	,
	personale medico e infermieristico presente in sala operatoria (ivi compreso il	
	cardiologo), che sarà sentito nel corso del dibattimento penale e di cui, ove	
	occorra, sarà data indicazione alla Corte.	
	La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.	
	5. – Come si evince dalla parte espositiva, la vicenda sottoposta allo scrutinio	
	della Corte ha per oggetto una fattispecie di responsabilità amministrativa per	
	danno c.d. indiretto – derivante da malpracrise sanitaria – cagionato	
	all'Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari in conseguenza delle presunte	
	condotte antigiuridiche serbate dai due convenuti – medico anestesista	
	assegnato al caso il primo, medico primario/direttore del reparto il secondo -	
	nei confronti di una paziente di 12 anni deceduta presso l'Ospedale pediatrico	
	di Bari San Giovanni XXIII.	
	Secondo la prospettazione attorea essi avrebbero, in occasione di un intervento	
	chirurgico di riduzione di una frattura del femore, il primo somministrato	
	farmaci anestetici incompatibili con la patologia pregressa da cui era affetta la	
	paziente, ed entrambi errato nel riconoscere in tempo tale patologia, in guisa	
	da determinarne l'exitus mortale.	
	L'azienda Ospedaliera ha transatto in sede giudiziale la liquidazione	
	dell'importo di euro 630.170,00 in favore dei congiunti ricorrenti.	
	La Procura, sulla base della disciplina normativa vigente ratione temporis (la	
	11	

legge n. 24 del 2017, in particolare l'art. 9: "Azione di rivalsa o di	
 responsabilità amministrativa"), agisce per la restituzione alla citata Azienda,	
da parte dei medici convenuti, di una quota parte del danno liquidato dalla	
struttura ai parenti della vittima, quantificata nella misura di una annualità	
della retribuzione lorda da essi percepita nell'anno in cui è stata posta in essere	
 la condotta (2017), pari per il dott. a euro 86.035,38, e per il dott.	
 a euro 106.026,60.	
Il citato art. 9, comma 5 della legge Gelli Bianco conferma la giurisdizione	
della Corte dei conti su tali fattispecie di danno indiretto, a seguito di condanna	
 in ambito civile al risarcimento del danno subito dal paziente o della	
stipulazione di una transazione con i danneggiati, in sede sia giudiziale	
stragiudiziale.	
Tale fattispecie di danno erariale (indiretto) discende dall'art. 28 della	
Costituzione e dall'art. 22 e seguenti del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo	
 unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello	
 Stato), i quali disegnano un sistema di tutela del cittadino danneggiato	
dall'attività della p.a. che postula – tra le altre forme di tutela, penale e	
disciplinare – la responsabilità civile diretta e solidale della p.a. (la	
responsabilità civile del pubblico agente si estende anche «allo Stato e agli	
enti pubblici»): l'agente pubblico pone in essere, infatti, comportamenti ad	
essa direttamente riferibili; il cittadino leso, godendo di una tutela rafforzata,	
è poi libero di pretendere il risarcimento per il pregiudizio subìto dall'uno o	
 dall'altra indipendentemente dalla diversa incidenza causale dei	
comportamenti dannosi. Di regola, il cittadino agisce nei confronti della p.a.	
(considerata più solvibile), o della sua assicurazione, originando perciò il	
12	

	diritto dell'Amministrazione di agire in rivalsa (o regresso) per il recupero	
	della somma pagata a titolo di risarcimento al danneggiato, onde reintegrare il	
	proprio patrimonio, leso dalla condotta del proprio agente che, violando	
	obblighi di diritto pubblico (di servizio) nell'esercizio delle sue attribuzioni,	
	ha materialmente cagionato il danno, che in sede civile l'ente pubblico è stato	
	condannato a risarcire (o che si è determinato a pagare in via transattiva).	
,	In generale, l'azione di rivalsa o di regresso è prevista nel codice civile dagli	
	artt. 1298 e 1299, nonché dall'art. 2055: essa ha lo scopo di riequilibrare, nei	
	rapporti interni tra coobbligati, il sacrificio del debitore solidale (in questo	
	caso un ente pubblico) che abbia adempiuto all'obbligazione.	
. 1	La responsabilità civile della p.a., una volta accertata, mette dunque in moto	
	il giudizio di rivalsa, tendente ad accertare la responsabilità amministrativa del	
	funzionario per la reintegrazione patrimoniale dell'ente pubblico. Tale	
	responsabilità, anche se la relativa sanzione ha contenuto patrimoniale, non	
	può qualificarsi civile, ma è responsabilità di diritto pubblico, retta da proprie	
	regole; la sua peculiarità fondamentale (rispetto alla responsabilità civile e	
	penale) è quella di essere interna, nel senso che si ricollega ad un pregresso	
	rapporto tra l'ente pubblico e il dipendente (o amministratore) e riguarda	
	esclusivamente la p.a. – che in siffatta ipotesi è parte lesa – e l'agente pubblico	
	che con la sua azione od omissione dolosa o gravemente colposa arreca un	
	danno (in questo caso) indirettamente all'ente.	
	In tale caso spetta alla Corte dei conti giudicare, in maniera piena e autonoma.	,
	se il comportamento del pubblico agente abbia cagionato un danno a un terzo)
	di cui la p.a. ha dovuto farsi carico, previa valutazione dell'esistenza degl	i
	elementi costitutivi della responsabilità amministrativa, sia sotto il profile	
	13	

<u>.</u>	soggettivo (sussistenza o meno della colpa grave o del dolo), sia sotto il profilo	
	oggettivo (valutazione della condotta e del nesso causale con il danno	
	patrimoniale patito dalla p.a. per il danno inferto a terzi), al fine di individuare	
	eventuali responsabili di danni erariali.	
	Nessun rilievo assume, nel giudizio di responsabilità amministrativa (di	
	rivalsa), l'estraneità rispetto al processo civile del soggetto chiamato a	
	rispondere di danno erariale: vi è assoluta autonomia e diversità fra il giudizio	
	di responsabilità amministrativa e quello svoltosi in sede civile tra p.a. e terzo	
	danneggiato, il che comporta che il soggetto convenuto dal procuratore	
	contabile può far valere tutte le sue difese ed esperire nuovamente tutti gli	
	occorrenti mezzi di prova innanzi al giudice contabile (vedi, ex multis. C.	
	Conti, III sez., n. 623 del 25.10.2005).	
	In questo caso è pacifico in giurisprudenza (cfr. Sez. I, n. 139 del 17.4.1989;	
	Sez. II, n. 100 del 23.9.1996; Sez. III, n. 25 del 3.2.1998; Sez. II, n. 101 del	·
100	26.3.1998; Sez. II, n. 321 del 27.10.2000) che l'accertamento dei fatti	í
***	compiuto dal giudice civile non fa stato nel giudizio di responsabilità (C.	<u> </u>
	Conti, Sez. II., 26 marzo 1998, n. 101), anche se il giudice contabile può	
	avvalersene ai fini della formazione di un suo autonomo convincimento	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	sull'an e sul quantum della pretesa risarcitoria azionata dall'attore contabile	
	ex art. 116 c.p.c., e avvalersi delle risultanze probatorie acquisite nel giudizio	
	civile (prove testimoniali, documentazione, consulenze tecniche,	:
·	ragionamento seguito dal giudice civile), anche pur quando il convenuto nel	: :
	giudizio di responsabilità amministrativa sia rimasto estraneo al processo	
	civile (C. Conti, Sez. II., 23 settembre 1996, n. 100/A).	
	In altri termini, la condanna in sede civile della p.a. (specie quando il sanitario	
	14	

	non abbia partecipato al relativo giudizio), o le scelte transattive, giudiziali o
	stragiudiziali, non possono avere alcun effetto vincolante sul giudizio di
	rivalsa per danno indiretto innanzi alla Corte dei conti, la quale deve accertare
- 630	la responsabilità dell'agente pubblico operando una autonoma valutazione
	della sua condotta e del nesso causale con il danno inferto a terzi, onde
	verificare se tale condotta sia stata causa del danno sotto il profilo materiale,
	cui è conseguito il danno sotto il profilo giuridico del risarcimento; e formare
	il suo libero convincimento alla luce dei presupposti e dei criteri propri della
	responsabilità amministrativa.
	Venendo alla fattispecie in esame, ricadente nel fuoco applicativo della L.
	08/03/2017, n. 24 (c.d. legge Gelli-Bianco, nel prosieguo, per brevità, "la
	legge" o la "legge Gelli"), recante «Disposizioni in materia di sicurezza delle
	cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità
	professionale degli esercenti le professioni sanitarie», appare utile ai fini del
	decisum svolgere una premessa di inquadramento sistematico.
	La legge – mossa dall'esigenza di porre un freno al fenomeno della c.d.
	"medicina difensiva", sviluppatosi in reazione alle evoluzioni
	giurisprudenziali tese ad ampliare sempre più l'area di responsabilità del
	medico (che trovano il loro prodromo eccellente nella sentenza della Suprema
	Corte n. 589/1999) e, per conseguenza, le azioni giudiziarie nei loro confronti
	- ha significativamente innovato la materia de qua, configurando un regime
	della responsabilità medica che "tende a conciliare la tutela del soggetto
	danneggiato con l'esigenza di non appesantire eccessivamente la condizione
	dell'autore dell'evento dannoso: ciò nel senso che la rilevanza e la centralità
	della colpa non costituisce più l'unico criterio di interpretazione di tale forma
	15

	di responsabilità, poiché gli si deve affiancare quello del rischio che, almeno
	in parte, va fatto ricadere sull'Amministrazione danneggiata" (C. Conti, Sez.
	IIIA, sent. n. 256/2018).
	La scopo del legislatore, dunque – che attraversa in filigrana tutto l'articolato
	normativo – è quello di porre l'esercizio della professione medica al riparo da
	pressioni di sorta, nella consapevolezza che la tutela del bene super primario
	della salute dei pazienti sarebbe compromessa da un medico che non opera
	con la giusta serenità, perché astretto dalla paura di essere eventualmente
•	coinvolto in diversi procedimenti giudiziari (penali, civili, non ultimo
	contabili, con conseguente esposizione anche mediatica), piuttosto che essere
	spinto dall'esigenza di somministrare la cura migliore per la patologia del
	caso; ciò che implica ricadute gravi anche sui costi sul S.S.N. (ad es. il medico
	potrebbe essere indotto a prescrivere test anche invasivi o trattamenti
,	ridondanti, sottoponendo a stress inutili il paziente – e di conseguenza
	aggravando il servizio sanitario stesso – a scopo prevalentemente cautelativo,
	onde ridurre l'area della colpa medica in caso di esito negativo o infausto, c.d.
	medicina difensiva positiva; ovvero potrebbe astenersi dal curare determinati
	pazienti o dall'assumere casi complicati, c.d. medicina difensiva negativa).
	Sul fronte penale, la giurisprudenza di legittimità (cfr., ad es.: Cass. pen., sez.
	IV, sent. n. 50078 del 2017) è giunta a ritenete che "la rinuncia alla pena nei
	confronti del medico si giustifica nell'ottica di una scelta del legislatore di
	non mortificare l'iniziativa del professionista con il timore di ingiuste
	rappresaglie, mandandolo esente da punizione per una mera valutazione di
	opportunità politico criminale, al fine di restituire al medico una serenità
	operativa così da prevenire il fenomeno della c.d. medicina difensiva".
	16

	Si tende, perciò, ad evitare di far ricadere sull'esercente la professione	
	sanitaria tutto, o buona parte del rischio insito nell'esercizio dell'attività	
,	medico-sanitaria, in sé considerata "rischiosa" e perciò particolarmente	
	esposta alle azioni risarcitorie dei danneggiati.	
	Tale obiettivo viene perseguito attraverso tutta una serie di "deroghe" al	
	regime della disciplina ordinaria dell'azione di rivalsa, basata – come è noto	
	– su una presunzione di parità delle quote di responsabilità dei diversi debitori	
	(salvo prova contraria in caso di diversa gravità della rispettiva colpa),	
	disciplina che si applica anche quando il soggetto chiamato a risarcire il danno	
	sia un ente pubblico.	
	La legge interviene, in primis, sulla riqualificazione del titolo della	
	responsabilità civile del medico di cui si avvale la struttura sanitaria pubblica	
	o privata nei confronti del paziente, che diventa extracontrattuale (non più	
	fondata, perciò, sulla teoria del c.d. "contatto sociale" ricorrente tra i due,	
	elaborata dalla citata sentenza della Cass. n. 589/1999, divenuta poi diritto	
	vivente), salvo il caso in cui il professionista agisca nell'adempimento di una	
	obbligazione contrattuale assunta con lo stesso paziente; mentre la struttura	
	sanitaria continua a rispondere nei confronti dei terzi danneggiati in via	
	contrattuale (per fatto proprio ex art. 1218 quando i danni siano dipesi da	
	inadeguatezza della struttura, o per i danni cagionati con dolo o colpa dai	
	propri operatori, quali suoi ausiliari, di cui si avvale in base all'art. 1228 c.c.:	
	cfr. l'art. 7, comma 1).	
	La legge ha, pertanto, delineato una disciplina in base alla quale i danni	
	conseguenti all'attività medico-sanitaria possono contestualmente integrare	
	un inadempimento dell'obbligazione della azienda sanitaria derivante dal	
	17	

contratto di spedalità, e un illecito aquiliano del medico il quale,	
evidentemente risponde anche personalmente proprio perché gode di una certa	
sfera di autonomia, che consente di differenziare la sua prestazione da quella	
dell'azienda.	
 Nonostante il diverso titolo e regime di responsabilità che involge la struttura	·
e l'esercente la professione medica e la differente condotta, entrambi i soggetti	
rispondono, però, in via solidale per i danni cagionati nell'esercizio	
dell'attività medico-sanitaria, ex artt. 1298 e 2055 c.c., in quanto tutti e due	
 sono obbligati all'adempimento della medesima obbligazione di cura,	
 esistendo una relazione tra la prestazione dedotta nel contratto di spedalità (in	
essere tra la struttura e il paziente) e quella dal medico (effettuata nell'ambito	
 del proprio rapporto con la prima, ad es. di impiego o di collaborazione),	
 essendo (tali prestazioni) teleologicamente orientate alla soddisfazione del	
medesimo interesse.	
 Ne consegue che il debitore è libero di pretendere il risarcimento per il	
 pregiudizio subito dall'uno o dall'altro soggetto (cfr. il citato art. 7),	
 indipendentemente dalla diversa incidenza causale dei comportamenti	
dannosi, o dalla loro impresa assicurativa (v. il successivo art. 12).	
Di regola, anche qui il danneggiato agisce nei confronti della azienda sanitaria	
(pubblica o privata), sia perché considerata più solvibile, sia perché può fruire	
 del più conveniente regime della responsabilità contrattuale solo nei riguardi	
di essa (alla luce della L. n. 24), ovvero della sua assicurazione; originando	
perciò a seguito di una sentenza che ne abbia accertato la pertinente	
responsabilità o per effetto di una transazione, la questione della ripartizione	
interna dell'obbligazione risarcitoria e del conseguente recupero della somma	
 18	

.	(o di parte di essa) pagata a titolo di risarcimento al paziente danneggiato;	
	questione di cui si occupano, in generale, i veduti artt. 1299 e 2055, comma 2	
	c.c., che postulano l'azione di regresso tra condebitori solidali nel regime della	
	responsabilità, rispettivamente, contrattuale e aquiliana e, per quanto riguarda	
	la responsabilità dei medici, l'art. 9 della legge Gelli.	
	A tale riguardo, dato per presupposto che il paziente ha diritto al risarcimento	
	integrale del danno, costituisce un dato acquisito – anche prima della entrata	<u> </u>
	in vigore della legge – che la struttura non può rivalersi integralmente nei	
	confronti del sanitario perché, diversamente opinando, si riverserebbe su	
	quest'ultimo tutta la parte del rischio d'impresa cui essa stessa è sottoposta (in	
	termini, cfr. Cass., Sez. III civ., sentenza n. 28987/2019), ivi compreso quello	
W- 1 - W W	insito nell'avvalimento dei sanitari prescelti per l'adempimento della propria	
	obbligazione contrattuale (di cura e assistenza sanitaria). Ciò implica che la	
	responsabilità della struttura potrà essere esclusa solo in caso di dimostrazione	
	della responsabilità esclusiva del sanitario, "laddove si manifesti un evidente	
	iato tra (grave e straordinaria) 'malpractice' e (fisiologica) attività	
	economica dell'impresa, che si risolva in vera e propria interruzione del nesso	
	causale tra condotta del debitore (in parola) e danno lamentato dal paziente",	
	in sostanza quando l'evento dannoso dipende da una condotta del medico	
	determinata da "casi, del tutto eccezionali, di inescusabilmente grave, del tutto	
	imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza da quel programma	
	condiviso di tutela della salute" (così C. Cass., sentenza n. 28987/2019 citata,	
	resa in riferimento alla disciplina antecedente alla legge Gelli ma, espressiva	
	di principi validi anche nel tenore della nuova normativa, come si evince	
	dall'inciso: "la sopravvenuta L. n. 24 del 2007, al di là dei peculiari contenuti	
	19	

	·
	delle singole disposizioni espressione della discrezionalità regolatoria del
	legislatore, costituisce, nella cornice della specialità della materia, indice
1	ermeneutico d'indirizzo a supporto della ricostruzione qui esposta").
	La recente giurisprudenza di legittimità conferma, in buona sostanza, che al
	danno da "malpractice" sanitaria si applichi la disciplina di cui agli artt. 1228,
	1298, comma 2 e 2055, comma 3 c.c.: vi è solidarietà risarcitoria tra struttura
	e sanitario, che si presume suddivisa in parti uguali anche in ipotesi di colpa
	esclusiva di quest'ultimo; in altri termini, a fronte di un meccanismo che
	prevede ordinariamente la suddivisione alla pari del danno tra la struttura e il
	sanitario, si consente la rivalsa integrale della prima verso il secondo solo nel
	caso (naturalmente, di dolo e) di colpa grave inescusabile, e cioè di deviazione
	imprevedibile dal programma delle scelte organizzative e operative anteposte
	dalla struttura o indicate dalle best practise sanitarie, condivise dallo stesso
	esercente la professione medica.
	La Legge Gelli va, tuttavia, oltre questi principi: mossa, come visto,
	dall'esigenza di porre un freno alla c.d. "medicina difensiva", detta una
	disciplina dell'azione di rivalsa verso il medico che si discosta notevolmente
	da quella ordinaria, incidendo anche sui criteri di regolazione della
	responsabilità amministrativa, allorquando l'azienda chiamata a risarcire il
	danno sia un ente pubblico.
	Sotto un primo profilo, da un lato si prevede l'assoggettamento dell'azione a
	precisi limiti e presupposti procedurali (cfr. l'art. 13), funzionali al
	coinvolgimento del sanitario sia nella parentesi giudiziale avviata contro la
	struttura – allo scopo di consentire al sanitario di intervenire in tale giudizio
	per far valere le proprie ragioni – che in sede di trattative stragiudiziali, onde
	20

	permettergli di prendervi parte. Dall'altro (art. 9, comma 5) si introduce un	
·	limite:	<u> </u>
	i) sia soggettivo quando l'azienda sanitaria danneggiata è pubblica, avente	
	per oggetto la legittimazione processuale dell'azione di responsabilità	
	amministrativa (in tal caso obbligatoria), intestata al P.M. erariale; con la	
	precisazione che essa è pur sempre un'azione di rivalsa – anche se la legge	
	Gelli riserva tale definizione esclusivamente all'azione intrapresa dalla	
	struttura sanitaria privata, operando un distinguo tra le due azioni a seconda	
	della natura pubblica o privata della struttura – che è esercitabile solo in via	
	autonoma, giammai nell'ambito del giudizio civile avviato dal danneggiato	
	contro la struttura o la compagnia assicuratrice, ove è preclusa la chiamata in	
	causa del medico; di converso, si consente a) da un lato al medico intervenire	
	nel giudizio civile, come può arguirsi dall'ultimo comma dell'art. 9 ("nel	
	giudizio di rivalsa e in quello di responsabilità amministrativa il giudice può	
	desumere argomenti di prova dalle prove assunte nel giudizio instaurato dal	
	danneggiato nei confronti della struttura se l'esercente la professione	
	sanitaria ne è stato parte"), all'evidente fine di svolgere un unico	
	accertamento di responsabilità; b) dall'altro, al danneggiato di agire sia nei	
	confronti della struttura che del sanitario, sia pure a diverso titolo (contrattuale	
	nel primo caso, aquiliana nel secondo, argomentando ex art. 7 della legge e	
	comma 7 dell'art. 9);	
	ii) che quantitativo, ancorando la misura della restituzione nel massimo (sia	
	che venga esercitata da una struttura pubblica ai sensi del comma 5, o privata	
	ai sensi del comma 6, come dalla compagnia assicuratrice) al triplo del valore	
	della retribuzione lorda percepita nell'anno di inizio della condotta dannosa o	
	21	

		•
	in quello immediatamente antecedente o successivo; è evidente in tal caso la	
	divaricazione non solo rispetto al regime della rivalsa in ambito civilistico, ma	
	anche rispetto agli ordinari criteri di quantificazione del danno tipici della	
	responsabilità amministrativa ove, se pur si prevede che l'intero danno subito	
	dall'Amministrazione, " non è di per sé risarcibile (Corte cost., sent. n.	
	183/2007; id. Corte Cost., ord. n. 392/2007), si rimette, tuttavia, al giudice il	
	compito di determinare e costituire il debito risarcitorio, stabilendo quanta	
	parte del danno prodotto debba rimanere a carico dell'Amministrazione, senza	
	predeterminazione di limiti di sorta ("Per determinare la risarcibilità del	
·	danno, occorre una valutazione discrezionale ed equitativa del giudice	
	contabile, il quale, sulla base dell'intensità della colpa, intesa come grado di	
	scostamento dalla regola che si doveva seguire nella fattispecie concreta, e di	
	tutte le circostanze del caso, stabilisce quanta parte del danno subito	
<u></u>	dall'Amministrazione debba essere addossato al convenuto, e debba pertanto	
	essere considerato risarcibile": Corte cost., citata). In tal guisa creando un	
	regime differenziato per tale categoria di dipendenti pubblici, che rappresenta	
	un unicum nella materia della responsabilità amministrativa-contabile (e che,	
	probabilmente, appare giustificato dalla veduta esigenza del legislatore di	
	restituire serenità ai medici, «nella ricerca di un» diverso «punto di	
	equilibrio» «tra quanto del rischio dell'attività», in questo caso medica,	
	«debba restare a carico dell'apparato e quanto a carico del dipendente»,	
	«tale da rendere», per questa categoria di dipendenti pubblici, «la prospettiva	
	della responsabilità ragione di stimolo, e non di disincentivo» (Corte cost.	
	sent. n. 371 del 1998).	
	L'art. 9 citato aggiunge poi (in maniera probabilmente pleonastica per i fini	
·	22	

		•
	che ci occupano), che il giudice, al fine della determinazione della misura del	
	risarcimento, deve comunque tenere conto delle "situazioni di fatto di	
	particolare difficoltà, anche di natura organizzativa, della struttura sanitaria	
	o sociosanitaria pubblica", presenti al momento della causazione del danno;	
	situazioni che già ordinariamente la Corte dei conti valorizza a tali fini, in	
	applicazione del sopra richiamato potere riduttivo dell'addebito	
	(espressamente fatto salvo, come visto, dal comma 5 dell'art. 9).	·
	Sotto altro profilo la legge, sulla base dell'inciso di cui al primo comma	
	dell'art. 9, limita l'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione	
	sanitaria ai soli illeciti dolosi o gravemente colposi (negli stessi sensi anche il	
	previgente decreto Balduzzi), scongiurando in tal guisa il rischio (come	
	osservato in dottrina), di ricondurre la responsabilità del medico nell'alveo di	
	quella contrattuale (contrariamente alla riqualificazione normativa operata	
	dalla legge in termini di illecito aquiliano): tanto accadrebbe se l'ente	
	ospedaliero agisse in rivalsa contro l'operatore sanitario sulla base del	
	rapporto di impiego (avente natura evidentemente contrattuale).	
	Anche tale previsione non assume, in caso di iniziative recuperatorie avviate	
	per conto degli enti pubblici dal procuratore erariale, particolare rilievo	
	essendo istituzionalmente la responsabilità dell'agente pubblico (cfr. il T.U	
	imp. civ. dello stato, artt. 22 e ss.), come già accennato, limitata alle sole	
·	ipotesi di danni arrecati per dolo o colpa grave.	
_	L'art. 9 prevede poi, ai commi 3 e 4 rispettivamente che la decisione	
	pronunciata nel giudizio promosso contro la struttura sanitaria o contro)
	l'impresa di assicurazione non fa stato nel giudizio di rivalsa (intendendosi in	·
	tal caso quello avviato davanti al giudice civile) se l'esercente la profession	•
	23	

..

	sanitaria non sia stato parte del giudizio; e che non è opponibile al medico
	(sempre nel giudizio di rivalsa intrapreso presso il giudice ordinario) la
	transazione conclusa tra struttura e paziente danneggiato cui egli non abbia
	partecipato: si è già detto, riguardo al giudizio di rivalsa per danno erariale,
	che il giudizio contabile è autonomo rispetto sia alle scelte transattive,
	giudiziali o stragiudiziali, che alle condanne in sede civile della P.A. (specie
	quando il sanitario non abbia partecipato al relativo giudizio).
	Il già citato comma 7 dell'art. 9 prevede, coerentemente alle previsioni testé
	esaminate, che il giudice della rivalsa e della responsabilità amministrativa
	può desumere argomenti di prova dal giudizio instaurato dal danneggiato ove
	il sanitario ne sia stato parte.
	La legge prevede, ancora:
<u> </u>	- all'art. 8, l'obbligatorio esperimento di un ricorso per consulenza tecnica
	preventiva (ai sensi dell'articolo 696-bis del cod. proc. civ.), quale condizione
	di procedibilità della domanda di risarcimento del danno derivante da
	responsabilità sanitaria, ricorso cui devono obbligatoriamente partecipare
	"tutte le parti", compresi dunque i sanitari e le imprese di assicurazione;
	- all'art. 10, l'obbligo (già introdotto con l'art. 27, comma 1-bis, del d.l. n.
	90/2014, c.d. decreto Madia, convertito in L. n. 114/2014) per le strutture
	sanitarie di assicurarsi ovvero di ricorrere ad "altre analoghe misure per la
	responsabilità civile verso terzi", rimettendo la determinazione dei "requisiti
	minimi delle polizze assicurative", la "individuazione delle classi di rischio a
·	cui far corrispondere massimali differenziati", e la fissazione dei "requisiti
	minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre misure
	analoghe, anche di assunzione diretta del rischio, richiamate dal comma 1",
	24

	a un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il		_
	Ministero della Salute ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze (comma		_
	6); la norma, in sostanza, delega l'attuazione di questo specifico punto della		_
	legge alla fonte regolamentare (in assenza della quale non è possibile agire		_
	direttamente nei confronti dell'assicuratore: cfr. l'art. 12, comma 6 della		_
	legge) che, avuto riguardo al tempo in cui si sono verificati i fatti per cui è		_
	processo (includendo anche quello della liquidazione dei danni ai congiunti		_
	della vittima), non era stato ancora emanato (né risulta varato alla data		_
	dell'odierna udienza).	<u>.</u>	_
	Quanto all'elemento soggettivo, preme sottolineare l'importanza che ha via		_
	via assunto, in fattispecie di responsabilità per attività medico-chirurgica, ai		_
	fini del giudizio sulla gravità della colpa, il cosiddetto "soft law" rappresentato		_
	dalle linee guida, le quali costituiscono delle raccomandazioni risultanti		_
	dall'elaborazione scientifica, tecnologica e metodologica riguardanti i singoli		_
	ambiti operativi (in termini, Cass. pen., sez. un., 22.2.2018, n. 8770), che		_
	hanno lo scopo, come osservato dalla dottrina, di diffondere standard unitari		_
	di condotta tali da orientare l'attività dei medici.		_
	È opinione comune in giurisprudenza che le guidelines, pur dopo il loro	<u> </u>	
	riconoscimento normativo, avvenuto già con l'art. 3, comma 1 del d.l. n.		_
	158/2012, conv. in legge n. 189/2012 (c.d. decreto Balduzzi) e ora con l'art. 5		_
	della legge n. 24 (con l'evidente scopo di delimitare la responsabilità del		_
	sanitario, nell'ottica della medicina difensiva), pur non avendo la valenza di		_
	norma dell'ordinamento, costituiscono «espressione di parametri per		
	l'accertamento della colpa medica, che contribuiscono alla corretta		_
	sussunzione della fattispecie concreta in quella legale disciplinata da clausole		
	25		

	generali, quali quelle contenute negli artt. 1218 e 2043 c.c.» (cfr. Cass. civ.,
	Sez. III Sent., 29/04/2022, n. 13510). E se sul fronte penale esse rilevano per
	i reati colposi di omicidio e lesioni personali, limitatamente agli eventi dannosi
	verificatisi a causa di imperizia, operando quali cause di esclusione della
	colpevolezza, su quello civile esse costituiscono un criterio di verifica del
	grado della colpa oltre che di determinazione del quantum del risarcimento del
	danno: l'art. 7, comma 3, della legge vincola, difatti, il giudice civile a tenere
	a tale fine conto dell'osservanza delle buone pratiche clinico-assistenziali,
······································	ricalcando il precedente citato art. 3, comma 1 del decreto Balduzzi. Tale
··	criterio deve ritenersi costituire un utile punto di riferimento anche per il
	giudice contabile, a maggior ragione se si considera che questi, nell'esercizio
	del potere riduttivo dell'addebito, già parametra l'importo di danno da
	addebitare al dipendente pubblico in relazione allo scarto tra la condotta da
	questi tenuta rispetto a quella esigibile nel caso concreto.
	Va comunque considerato che il valore di tali linee guida non è assoluto: se
	per un verso non basta ad escludere la responsabilità del medico il loro formale
	rispetto, permanendo pur sempre il dovere di verificarne la praticabilità e
	l'adattabilità nel singolo caso concreto e di curare utilizzando i presidi e le
	conoscenze di cui la scienza dispone al momento (Cass. pen. Sez. IV,
	30/09/2021, n. 37617 e, a livello normativo, cfr. già il veduto art. 3, comma 1
	del d.l. n. 158/2012, e ora l'inciso racchiuso nel citato art. 5, comma 1 della
	legge: "salve le specificità del caso concreto"); per un altro verso il medico
	può essere mandato esente da responsabilità nel caso (inverso) in cui si sia
	(doverosamente) discostato da tali raccomandazioni, quando le stesse non
	siano adeguate rispetto all'obiettivo della migliore cura per lo specifico caso
	26

	del paziente (in termini, Cass. pen., Sez. Un., Sent., 21/12/2017, n. 8770).
	In altri termini, non può inferirsi alcun automatismo tra la condotta del medico
	che non si sia attenuto alle linee guida e la dimostrazione dello stato soggettivo
	minimo richiesto per la condanna in sede contabile (cfr. anche, sul punto, C.
	Conti, Sez. Giur. Emilia-Romagna, 02/05/2016, n. 74).
	D'altro canto, va rammentato che nell'ambito della responsabilità
	amministrativa il concetto di colpa grave si differenzia da quello penalistico
	(in cui, come visto, l'osservanza delle linee guida esclude – per i riferiti reati
	- la punibilità nel solo caso in cui l'evento si verifichi a causa di imperizia,
	non estendendosi anche ad errori diagnostici per negligenza o imprudenza),
	laddove nel primo "ai fini dell'individuazione del grado di colpevolezza, il
	Giudice contabile non può e non deve valutare il rapporto in contestazione
	alla stregua di immutabili canoni prefissati, non rinvenibili peraltro in alcuna
-	norma dettata al riguardo; egli deve, invece, prefigurare, nel concreto,
	l'insieme dei doveri connessi all'esercizio delle funzioni cui l'agente è
	preposto, attraverso un'indagine che tenga conto dell'organizzazione
	amministrativa nel suo complesso e delle finalità da perseguire, alla luce di
	parametri di riferimento da porsi come limite negativo di tollerabilità,
	potendosi ritenere realizzata una ipotesi di colpa grave ove la condotta posta
	in essere se ne discosti notevolmente"; in tale prospettiva, "con particolare
	riferimento alle attività materiali, quale appunto quella tipicamente sanitaria,
	la condotta può essere valutata come gravemente colposa allorché il
	comportamento sia stato del tutto anomalo e inadeguato, tale cioè da
	costituire una devianza macroscopica dai canoni di diligenza e perizia tecnica
	e da collocarsi in posizione di sostanziale estraneità rispetto al più elementare
-	27

.

modello di attività volta alla realizzazione degli interessi cui i pubblici	· .	
operatori sono preposti" (C. conti, Sez. IIIA 16/07/2018, n. 256).		
Un'ultima riflessione merita di essere svolta con riguardo al nesso di causalità:		
(anche) nell'ambito della responsabilità civile da malpractise medica opera la		
regola probatoria del "più probabile che non" (o della preponderanza		
 dell'evidenza). La ricerca del nesso di causalità impone quindi di verificare,		
 sulla scorta delle evidenze probatorie versate in atti, innanzitutto se l'ipotesi		
sulla verità che la contestata condotta del medico sia stata idonea a cagionare		
 il danno (nella specie, mortale) presenti un grado di conferma logica maggiore		
rispetto alla sua falsità (criterio del più probabile che non) e poi applicare il		
criterio della prevalenza relativa della probabilità per stabilire se tale ipotesi		
possa ricevere, su un piano logico o sulla base delle prove disponibili, un grado		. <u>. </u>
maggiore di conferma rispetto ad altrettante differenti ipotesi tanto		
 dell'intervento medico quanto all'evento danno; ipotesi anch'esse però da		
 riscontrare preliminarmente nella loro verità, nello stesso modo, ovvero in		
 applicazione del principio del più probabile che non.		
 Tale criterio si applica anche nei giudizi di responsabilità amministrativa (cfr.,		
 tra le tante, C. conti, Sez. Giur. Emilia-Romagna, sent. n. 104/2014 e, tra le		
 più recenti, Sez. Giur. Veneto, n. 53/2019; id., III/A, n. 221/2020).		
 La conclusione sul punto è che spetta al P.M. contabile dimostrare l'esistenza		
 del nesso causale, provando che la condotta del sanitario sia stata, secondo il		
 principio del più probabile che non, causa del danno arrecato al paziente (che		
 ha condotto alla richiesta risarcitoria liquidata dalla struttura sanitaria		
 pubblica), sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda		
 deve essere rigettata.		
28		

-	6. – Svolta questa premessa di carattere ordinamentale, prima di esaminare nel	
	merito la controversia, la Corte deve affrontare alcune questioni sollevate, in	
	via pregiudiziale e preliminare, dal convenuto , aventi	
	rispettivamente per oggetto l'inammissibilità della odierna azione per	
	violazione dell'art. 13 della legge, nonché l'inopponibilità dell'accordo	<u>.</u>
	transattivo sulla base dell'articolo 9, comma 4 della legge; nonché quella,	
	parimenti condizionante l'esame nel merito della causa, proposta dal	
	convenuto Milella, afferente alla mancata copertura assicurativa dei rischi	
	sanitari da parte della struttura sanitaria.	
	6.1. – Riguardo al primo profilo, l'eccezione si appalesa infondata per la	
	semplice ragione che la legge prevede l'inammissibilità dell'azione di	
	responsabilità amministrativa nei soli casi di mancata comunicazione	
<u> </u>	dell'instaurazione del giudizio da parte del danneggiato o dell'avvio di	
	trattative stragiudiziali con il danneggiato, con învito a prendervi parte.	
	Nel caso che occupa, è certo che l'Azienda Ospedaliera, una volta ricevuta, il	
	7 novembre 2019 la notifica da parte dei danneggiati del ricorso proposto ex	
	art. 702 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Bari - Terza sezione civile (rg n	
	14696/2019), dava comunicazione, in data 20 dicembre 2019, ai due medic	i
	dell'avvio del giudizio. Ed è nel corso di tale giudizio che sono state intavolate	
	trattative tra le parti che hanno condotto alla definizione transattiva della	1
	controversia, dapprima proposta dal magistrato titolare del procedimento (cfr	
	allegato 10 del fascicolo di De Renzo) e comunque trasmessa dall'Azienda	1
	(con comunicazione prot. n. 71789 del 02.10.2020) ai dottori	e
	pur non essendo previsto (in tale nota si chiedeva loro anche d	i
	assumere il pagamento dell'importo – pari ad euro 629.268,55 – di cui all	a
	29	

· .	transazione approvanda, anche per il tramite delle rispettive compagnie
	assicuratrici; si rinviava alla precedente missiva del 23 aprile 2019 – avente
	per oggetto il precedente procedimento di accertamento tecnico preventivo,
	cui i dottori avevano partecipato – e si richiamavano i medici alla loro
	responsabilità, sì come emergente dalla relazione di C.T.U. resa nell'ambito
	del citato procedimento). Tant'è che, a seguito dell'accettazione, da parte delle
	ricorrenti, della proposta conciliativa fatta dal giudice, questi emetteva, in
	esito all'udienza del 17.09.2020, apposita ordinanza giudiziale (resa ex art.
·	185 c.p.c.) avente per oggetto la chiusura della vertenza e di qualunque
	pretesa, verso la liquidazione in favore degli eredi ricorrenti, dell'importo di
	€ 630.170,00. Il Policlinico di Bari procedeva quindi ad approvare la delibera
	n. 1503/2020, a sottoscrivere l'atto di transazione con le ricorrenti, e a
	liquidare loro (con tre mandati del 30.11.2020) l'importo stabilito.
	Le trattative, dunque, non sono state svolte in sede stragiudiziale, cui la legge
	correla la causa di inammissibilità dell'azione di rivalsa o di responsabilità
	amministrativa, ma nel corso di un giudizio la cui instaurazione è stata
	correttamente comunicata ai convenuti, e nel corso dei quali i medesimi
	avevano la facoltà di intervenire, all'evidente fine di far valere le proprie
	ragioni e di consentire, in tal guisa, un unico accertamento di responsabilità:
	in tale sede essi avrebbero anche potuto obiettare la quantificazione del danno
	ivi raggiunta.
	Ad ogni modo, eventuali difese non spiegate in quella sede possono essere (e
	di fatto lo sono state) recuperate in questo giudizio, ove agli odierni convenuti
<u> </u>	sono riconosciute tutte le garanzie di natura sostanziale e processuale,
	costituzionalmente previste (art. 24 e 111 Cost.), funzionali a confutare la
	30

	pretesa attorea.	
	6.2. – Anche la seconda eccezione è priva di pregio e va, pertanto, respinta.	
	Sul punto, è appena il caso: (i) di osservare che la suddetta transazione	
	costituisce, sotto il profilo oggettivo, un mero presupposto (il c.d. fatto	
	generatore di danno) da cui derivano gli addebiti contestati dal Pubblico	
	Ministero; (ii) di ribadire che né la condanna in sede civile della p.a. (specie	
	quando il sanitario non abbia partecipato al relativo giudizio), né – a fortiori,	
	le scelte transattive, giudiziali o stragiudiziali – possono avere alcun effetto	
	vincolante sul giudizio di rivalsa per danno indiretto innanzi alla Corte dei	
	conti, essendo questo finalizzato ad accertare autonomamente la	
	responsabilità dell'agente pubblico alla luce dei presupposti e dei criteri propri	
	della responsabilità amministrativa.	
	6.3. – Non si presta a favorevole delibazione nemmeno la deduzione difensiva	
	sostenuta dal convenuto Milella, secondo cui l'effettiva copertura assicurativa	
	per danni sanitari da parte dell'Azienda Policlinico (in fattispecie mancante),	
	avrebbe comportato la liquidazione del danno da parte della struttura sanitaria	
	elidendo eventuali profili di danno erariale, qualora sussistenti.	
	Sul punto, si rimanda a quanto sopra osservato in merito alla mancata	
	emanazione del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto	
-	con il Ministero della Salute ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze	;
	(art. 10, comma 6 legge 24/2017), attuativo dell'obbligo di cui al comma 1	
	dello stesso articolo.	
	Deve pertanto ritenersi che l'assenza dei necessari decreti attuativi (e fino a	1
	quando non saranno emanati), priva la norma di efficacia giuridicamente	<u> </u>
	vincolante. Al riguardo, pare attagliarsi al caso di specie il condivisibile parere	3
	31	

	·	
`	del Consiglio di Stato, n. 2471/2014 il quale, in riferimento all'art. 3, comma	
	2 del d.l. n. 158/2012, c.d. decreto Balduzzi (conv. in L. 189/2012), che aveva	
	demandato ad un apposito Decreto del Presidente della Repubblica la	
	determinazione dei casi nei quali prevedere, sulla base di definite categorie di	
	rischio professionale, l'obbligo di garantire idonea copertura assicurativa agli	
	esercenti le professioni sanitarie e di disciplinare le procedure, i requisiti	
	minimi e le regole di polizza assicurativa, aveva espresso l'avviso che	
	l'obbligo di assicurazione in parola fosse sospensivamente condizionato	
	all'emanazione del citato D.P.R.	<u> </u>
	Per completezza, va soggiunto che, a ben vedere, la citata previsione non	
	appare univocamente prevedere l'obbligo assicurativo di cui si opina in modo	
	ineludibile; anzi, detto obbligo (di "essere provviste di copertura	
	assicurativa") può essere surrogato da quello di ricorrere ad "altre analoghe	
<u>:</u>	misure", in tal guisa consentendo alle aziende di scegliere forme alternative di	
	gestione del rischio sanitario (ad es. assumendolo direttamente, tramite la	
	creazione di una struttura apposita nonché di un fondo di riserva o rischi).	
	È evidente che la legge lascia aperta la possibilità di percorrere l'una o l'altra	
	via, rimettendo ai vertici aziendali tale scelta (in sé insindacabile, se non nei	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	modi di estrinsecazione della medesima), da effettuare in base a parametri di	
	opportunità e convenienza.	<u>.</u>
	Va, infine, considerato sul punto, che ad un aumento delle fattispecie di rischio	
	e dei massimali assicurativi corrisponde notoriamente un aumento dei premi	,
	con aggravio sulle pubbliche finanze, e che, solitamente, le polizze	
	assicurative prevedono franchigie tali da lasciare comunque in capo	
	all'assicurato una parte del rischio.	:
	32	

	7. Nel merito, dagli atti del processo, e in particolare dalla consulenza tecnica
2	rimessa nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo
	(proc. n. 1434/2019) – ove, si badi bene, gli odierni convenuti sono stati parte
	del giudizio, il che rileva ai fini del sopra citato comma 7 dell'art. 9 della legge
	- oltre che da quella disposta dal P.M. dott.ssa Manganelli nell'ambito del
	citato procedimento penale (ampiamente richiamata dalla prima), emerge che
·	la causa della morte della piccola paziente è stata determinata da uno
	«scompenso cardio-circolatorio irreversibile associato a severa
	iperpotassiemia e Coagulazione Intravascolare Disseminata (CID); tali
_	condizioni si verificarono in una bambina che presentò un'Ipertermia
	Maligna in corso di anestesia generale per intervento chirurgico di riduzione
	e sintesi di frattura diafisaria del femore di destra conseguente a caduta
	accidentale».
	Prima di esaminare i fatti di causa, è, tuttavia, opportuno premettere brevi
· .	cenni sia in merito alle caratteristiche principali dell'ipertermia maligna (IM),
	che agli Standard Clinici relativi alla gestione e al trattamento di tale patologia
	individuati dalla Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e
	Terapia Intensiva (SIAARTI) relativi alla gestione ed al trattamento
	dell'Ipertermia Maligna.
	Sotto il primo profilo, secondo quanto spiegato dai CCTTUU, "l'ipertermia
	maligna è un'affezione genetica della muscolatura striata che si manifesta
	clinicamente con un grave quadro di catabolismo muscolare, quando i
	soggetti predisposti (detti suscettibili) sono esposti ai farmaci trigger ovvero
	bloccanti neuro-muscolari (Succinilcolina) ed anestetici gassosi (Alogenati
	quali Sevoflurano,): l'esposizione ad uno di questi farmaci determina
	33

	lo scatenarsi di una reazione di ipertermia progressivamente evolutiva fino	
	alla morte". In sostanza accade che dal comando del cervello di muovere il	
	muscolo si genera un impulso elettrico che genera la contrazione delle fibre	
	muscolari attraverso la liberazione di acetilcolina, che si diffonde attraverso	·
	la membrana della cellula muscolare, ove ci sono dei sensori di voltaggio, che	
	si modificano all'arrivo del potenziale d'azione; tale variazione determina,	
	l'apertura dei canali e la liberazione di ioni di calcio Ca2+ nel citosol (la	
	componente liquida del citoplasma cellulare). Gli Ca2+ si legano alla	
	troponina C sui miofilamenti sottili consentendo legami a ponte tra actina e	
	miosina e la contrazione muscolare. Quando il muscolo si contrae, inoltre,	
	utilizza ossigeno (O2) e libera anidride carbonica (CO2). Nei soggetti	
	suscettibili all' IM l'esposizione ai farmaci anestetici trigger conduce ad una	
	disregolazione del meccanismo di accoppiamento eccitazione-contrazione	
	delle cellule muscolari con un rilascio prolungato di Ca2+ nel citosol.	
	All'inizio questo determina un aumentato consumo di energia, con un	
***************************************	aumento dell'O2 consumato e della CO2 prodotta; l'aumento della CO2	
	stimola il sistema nervoso simpatico determinando aumento della frequenza	
·	cardiaca (FC). Man mano che il rilascio di Ca2+ prosegue, la capacità di	
	ricaptazione si esaurisce ed il calcio si accumula nel citosol in quantità tali da	
	attivare i miofilamenti e causare contrazione muscolare: in questa fase	
	aumenta drammaticamente la produzione di calore e si sviluppa rigidità	
	muscolare. All'inizio si verifica un'alterazione dell'equilibrio acido-base con	
	acidosi respiratoria da aumento della CO2 ematica; quindi, con l'aumento del	
	consumo di O2 si verifica una discrepanza tra il suo apporto ed il suo consumo	
	e si assiste ad aumento dei livelli di lattato sviluppandosi acidosi metabolica	
	34	

 che supera di gran lunga la componente respiratoria nel determinismo della
 drammatica riduzione del pH sierico.
La perdurante attività contrattile altera l'integrità della membrana cellulare
delle fibre muscolari striate causando rilascio di ioni potassio (K+),
creatinkinasi (CK o CPK) e mioglobina: si determina in tal modo
iperpotassiemia ed insufficienza renale acuta. La coesistente ipertemia e la
 rabdomiolisi (lisi delle cellule e delle fibre muscolari scheletriche)
predispongono alla coagulopatia intravascolare disseminata (CID), che è stata
 causa della morte della piccola xxxxxxxxxxxx
Tra gli Standard Clinici SIAARTI relativi alla "Gestione e Trattamento
 Ipertemia Maligna. 2016" (cfr. pag. 39 e ss. della CTU), vi sono, tra gli altri,
 quali primi sintomi: metabolici, l'aumento della CO2 di fine respirazione
(EtcO2) nonostante una corretta ventilazione, l'aumentato consumo di O2,
l'acidosi metabolico-respiratoria; clinici, l'iperkaliemia, il rapido aumento
 della temperatura corporea, elevati valori di CK; cardiovascolari, tachicardia
 inappropriata, aritmie cardiache. Quale diagnosi differenziale, il piano
anestesiologico inadeguato, un'infezione o sepsi, la ventilazione o flusso gas
inadeguati, malfunzionamento del ventilatore, ecc. (tra di essi – si noti – non
 vi è la tromboembolia). Sotto il profilo della gestione dell'Ipertermia Maligna,
 una volta diagnosticata, sono i seguenti trattamenti immediati: "Stop agenti
 trigger (alogenati e/o succinilcolina); Dichiarare lo stato di emergenza e
chiamare aiuto; Disconnettere il vaporizzatore senza perdere tempo a
 sostituire il circuito. Iperventilare (aumentando volume minuto) il paziente
con O2 100% e ad alti flussi; Passare ad anestesia con agenti non trigger
(TIVA); Informare il chirurgo e chiedere, se possibile, di fermare e/o
35

posticipare l'intervento; Somministrare Dantrolene in dose media 2.5 mg/Kg	
 e.v. con infusione rapida continua (flaconi da 20 mg diluiti con 60 ml acqua	
sterile per soluzioni iniettabili); L'infusione di Dantrolene deve essere	
continuata fino a stabilizzazione cardiaca e/o respiratoria; La scheda tecnica	
 riporta di iniziare da 1 fino a un max. di 10 mg/kg. Può essere anche	
necessario superare la dose massima di 10 mg/Kg. Sono anche previsti una	
serie di trattamenti sintomatici che riguardano la riduzione della temperatura	
corporea e il trattamento dell'acidosi, dell'iperpotassiemia, delle aritmie,	
 della diuresi, delle complicanze più gravi".	
 Sotto altro aspetto, dal "Manuale per la sicurezza in sala operatoria:	
Raccomandazioni e checklist" redatto nel 2009 dal Ministero della salute (v.	
pag. 88 e 92 della consulenza tecnica penale), nel paragrafo 4.5 Obiettivo 5	
dedicato alla prevenzione dei danni da anestesia si evince la seguente	
 prescrizione: "Deve essere monitorata la temperatura corporea tramite	
apposito dispositivo per la misurazione continua o ripetuta Per quanto	
 riguarda il rischio di ipertermia maligna: deve essere disponibile Dantrolene	
sodico all'interno della struttura, in ambiente noto a tutte le professionalità	
coinvolte".	
Giova richiamare anche lo studio sulla prognosi dell'IM (richiamato più volte	
nella CTU, ad es. nelle pagg. 43, 44, 64, 68 e ss.), "secondo cui a partire dal	
 momento della comparsa del primo segno clinico di IM, la mortalità è	
 correlata al ritardo della somministrazione del Dantrolene all'aumentare	
 dell'intervallo di tempo tra comparsa dei primi segni clinici e	
 somministrazione di Dantrolene aumenta la probabilità che si manifestino	
 complicanze da IM, compresa la morte dei pazienti. Dopo 80 minuti si verifica	· ·
 36	

1	nel 100% dei casi una complicanza, tra cui il decesso del paziente". In	
_	sostanza, "Nella letteratura medica si trova conferma la somministrazione di	
	Dantrolene possa avvenire in un intervallo di tempo compreso nel range di	·
	12-70 minuti (media 20 min.) tra il primo sintomo e la somministrazione"; se	
	il farmaco salva-vita viene somministrato da 40 a 49 minuti dopo la comparsa	
	del "primo sintomo" (così in legenda) di ipertermia maligna, la frequenza di	
	complicanze attesa è superiore al 60% e inferiore all'80%; al di sopra di tale	
	limite temporale il grafico mostra una frequenza pari o vicina al 100%.	
	8. Questo, in sintesi, il corso degli eventi.	
	In data 15.09.2017, alle ore 23:00 la paziente (di origine xxxxxxxxx) viene	
-	ricoverata d'urgenza per una "Frattura terzo medio diafisario femore dx	
	scomposta". Nelle note in Anamnesi si riporta l'assenza di dati fino al	
	momento dell'adozione (avvenuta all'età di sei anni), e la esecuzione delle	
	vaccinazioni obbligatorie italiane. Vengono posizionati i fili di trazione e,	
	all'indomani sono eseguiti gli accertamenti diagnostici del caso, in vista	
	dell'intervento chirurgico (ECG, visita cardiologica, prelievo ematochimico,	
	Rx femore dx in 2 p in trazione), che viene eseguito il 19 settembre. Dagli	
	esami di laboratorio del giorno 16 emerge un valore di CPK pari a 4236.	
	L'anestesia viene praticata a partire dalle ore 9:00 dal dott. De Renzo	
	(assegnato alla paziente), tramite somministrazione di una combinazione di	
	farmaci per così dire, consueti, a partire dalla premedicazione fino al	
	mantenimento in sala operatoria, tra cui il gas anestetico Sevofluorano (in	
	grado di scatenare una crisi di IM in soggetti predisposti).	
	La cartella anestesiologica riporta i valori degli esami di laboratorio (tra cui il	
	CPK), e lascia vuota la casella relativa alla diagnosi di ipertermia nella sezione	
	37	

"Check Risk", data l'assenza di informazioni sulla paziente prima dei sei anni	
di età (quando era stata adottata da genitori italiani).	
L'intervento chirurgico inizia alle ore 9:45 (fino alle 11:00) del 19 settembre	
(cfr. il verbale operatorio n. 1447 della Sala Operatoria di Ortopedia, nel	
prosieguo, S.O., il quale indica come medico anestesista il).	
Una volta iniziato l'intervento, eseguito sotto controllo radioscopico (ciò che	
comportava l'allontanamento del personale non ortopedico dietro una barriera	
per la protezione dalle radiazioni verso la porta della sala operatoria), a partire	
dalla 10:00 si assiste a un graduale aumento del valore di EtCO2 che,	
stranamente, viene riportato in cartella anestesiologica fino alle 10:00-10:10,	
anche se nelle annotazioni della cartella anestesiologica di dice che "N.B.	
All'incirca alle ore 10,30 si nota incremento della EtCO2" (cfr. anche la	
Consulenza Tecnica a firma della Dott.ssa E. Maselli e del Dott. G. Carravetta	
al PM dott.ssa Manganelli, dalla quale si evince, tuttavia, a pag. 88 della	
relazione, che il motivo della sospensione della registrazione di tale valore	
successivamente alla fascia oraria 10:00-10:10 è dovuto al fatto che il dott.	<u>:</u>
, sopraggiunto perché chiamato dalla si frappone tra	
quest'ultima e lo schermo di monitoraggio non consentendo alla	
specializzanda di registrare il parametro); tuttavia, considerato che i valori	
dell'EtCO2 "in condizioni normali, variano tra 5 e 6% equivalenti al range di	
35-45 mmHg15. Durante un'anestesia generale il valore di 5 - 5.5%	
rappresenta il target di riferimento", nella tabella di registrazione dei valori	
soglia si nota che già a partire dalle 10:00 (fascia 10:00-10:10, si ripete,	·
l'ultima oggetto di annotazione in tabella), tale valore supera quelli medi di	
riferimento.	
38	

	Ad ogni modo, emerge inequivocabilmente dagli atti che, all'inizio	
	dell'intervento, il dott. non è presente né in sala operatoria ("SO")	
	né nei pressi di essa; risulta che a seguire l'operazione vi è la sola	
	specializzanda in formazione dott.ssa da dietro la indicata	
	barriera di protezione, che controlla sul monitor i parametri ivi indicati.	
	Come dichiarato dalla stessa ella, riscontrando dopo le ore 9.50 un	
	aumento del parametro dell'end-tidal di C02 e la tachicardia nel cuore della	
	bambina, interrompe l'intervento entrando in sala (chiedendo ai chirurghi di	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	sospendere l'erogazione di raggi), per eseguire le manovre volte a controllare	
	l'esatto posizionamento del tubo endotracheale; ascoltare il torace della	
	paziente; riventilare la bambina manualmente (ciò è coerente con le	·
	indicazioni dettate dalle linee guida del SIAARTI; ella, in sostanza, esclude le	
	cause assolutamente improbabili, quali l'ischemia cerebrale; l'intervento in	
	laparoscopia; il consumo di sostanze stupefacenti; la sindrome neurolettica	
	maligna); uscendo dalla sala, chiede di chiamare il dott. perché	
	assente, pur dovendo questi presenziare l'operazione chirurgica in quanto	
A111	medico anestesista che ha in cura la paziente. Non arrivando .	,
	prontamente, e non notando la miglioramenti, in presenza di un	
	aumento graduale dell'end-tidal di CO2 entra di nuovo in sala e ripete le	
	manovre in precedenza effettuate; le quali, neanche in tal caso, sortiscono	
	alcun effetto.	
W 0000	Intorno alle 10:00 (finalmente) arriva il quale viene ragguagliato	
	dalla della situazione e delle manovre già effettuate: nondimeno il	
	primo chiede alla specializzanda di ripeterle, dopo di che si allontana -	
	inspiegabilmente – dalla sala operatoria, lasciando nuovamente quest'ultima	
	39	

	a gestire la (complessa) situazione da sola.
	Effettuate per l'ennesima (la terza) volta le manovre già eseguite, ma anche in
	questo caso invano, la: dopo avere toccato la cute della paziente – dato
-	che mancava un sistema di rilevazione della temperatura corporea – e avvertito
	che la bambina fosse "un po' calda", pone la diagnosi di IM, chiedendo agli
	infermieri di chiamare urgentemente il . e al Caposala l
	di prendere il farmaco salvavita Dantrium. Questi risponde che non
	c'è, quindi si recano insieme presso l'armadio dei farmaci presente in una
	stanza adiacente a quella operatoria (dove ci sono tutti gli scaffali con i
	farmaci) e le mostra che il farmaco non c'è "perché da quando le ultime
	confezioni che avevamo sono scadute, non abbiamo più rifornito".
	A questo punto la specializzanda rientra in SO (all'incirca alle ore 10.15) dove
	trova il dott. (nel frattempo ivi giunto), al quale riferisce di avere
	svolto le manovre come in precedenza, ma che la situazione non è cambiata
	affatto; anzi aumenta ancora la CO2 e il cuore è sempre tachicardico. Quindi
	gli chiede di fare un'emogasanalisi, sentendosi rispondere: "Ma tu veramente
	pensi all'ipertermia maligna?". A questa domanda la dott.ssa , dopo
	avere risposto affermativamente, viene invitata ad uscire dalla sala dal dott.
	che assume in prima persona la gestione delle operazioni
	anestesiologiche correlate all'intervento; ripercorrendo quindi «le fasi del
	percorso di diagnosi differenziale già affrontate dalla specializzanda Il
	dott. ipotizzò in prima battuta le cause più frequenti della
	condizione manifestatasi, come già fatto dalla Dott.ssa . ripetette,
	quindi, le stesse sequenze dei controlli già effettuati dalla specializzanda; ciò
	trova conferma nell'annotazione del dott.
	40

	anestesiologica e in quanto dichiarato dalla La situazione non	
	migliora tanto che nell'annotazione in cartella anestesiologica riferibile	
·	certamente al dott fu riportato: "All'incirca alle ore 10,30 si nota	
	incremento della ETCO2 e aumento della FC. Si assiste a diminuzione della	
	SpO2 che si attesta a 91%. La PA diminuisce fino ad attestarsi su 70/40	·
	mmHg.[]". In tale situazione concitata, i chirurghi ortopedici che, in base	
	a quanto testimoniato "si lamentavano ancora una volta", non	
,	interrompevano l'intervento; di contro, è altresì vero, che il dott.	
	non effettuò un prelievo arterioso per un'emogasanalisi che avrebbe	
	consentito di acquisire precocemente dati preziosissimi per la diagnosi e la	
	terapia; bensì, non riuscendo a venire a capo della complessa situazione fece	
	chiamare il dott. che giunse in sala operatoria alle h 10.50,	
	pochi minuti prima delle h 11.00, orario di fine dell'intervento chirurgico»	
	(cfr. pag. 52 della relazione di CTU).	
	Reso edotto dal dott. quanto avvenuto sino a quel momento (ma	
	non riguardo alla diagnosi di IM formulata dalla specializzanda), il dott.	
	a questo punto subentra nella gestione della paziente, e rendendosi	
	conto "della complessità e pericolosità della sintomatologia presentata dalla	
	paziente", sollecita "i chirurghi a finire la sutura rapidamente, cosa che di	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	fatto si verificava". Dopo di che somministra una terapia coerente con la prima	
	diagnosi da egli posta, cioè quella di tromboembolia polmonare, come	
	confermato nelle dichiarazioni rilasciate al P.M. penale dalla specializzanda	
	dott.ssa dalla cardiologa dott.ssa (cfr. pag. 52 della	
	CTU e le dichiarazioni rilasciate dallo stesso primario alla dott.ssa	
	Manganelli, P.M. titolare del procedimento penale). Quindi (stando alle sue	
,	41	

	dichiarazioni) effettua "personalmente un prelievo per emogasanalisi	
	arteriosa" e, una volta appreso, dietro sua precisa domanda, che la	
	temperatura corporea della paziente è di 38°C, e presa visione del referto, alle	
	ore 11.01, dell'emogasanalisi – che mostra PH<6.99 mmHg, Pco2 134 mmHg,	
	normossia, stato di grave acidosi mista – a suo dire, "immediatamente a voce	
	alta ponevo diagnosi di ipertermia maligna e chiedevo al personale presente	·
	di portarmi dei flaconi di Dantrolene".	
	Appena saputo della mancanza del farmaco richiesto nell'apposito armadio,	
	chiama – stando sempre a quanto da egli affermato – in Terapia Intensiva (TI)	
	il medico di guardia dott. e gli comunica la necessità di	
	ricoverare rapidamente la paziente in crisi ipertermica maligna; quindi,	
	esegue, con la collaborazione della cardiologa dott.ssa un ECG (che	
	però pare verrà eseguito solo in TI, per cui v. meglio infra) che mostra aritmia	
	ipercinetica e alterazioni della funzione cardiaca. A questo punto, dopo avere	
	disposto il trasferimento in rianimazione della paziente, nonostante il	
	Dantrolene in precedenza non fosse stato reperito presso l'armadio dei	
	farmaci dalla e dal Caposala (il quale dopo averle mostrato la	
	mancanza le aveva riferito che non era stato più ordinato dopo la scadenza),	
	si reca personalmente a cercarlo (avendo sempre "disposto che vi fosse	
· · ·	una dotazione di Dantrolene ed ho sempre controllato l'effettiva presenza del	
	farmaco in sala operatoria"), per prelevare "alcuni flaconi (il cui nome	
	commerciale è DANTRIUM) trovandoli dove sapevo essere stipati: [] bene	
	in vista ed accessibile. provvedevo a diluire 60 mg di farmaco e mi recavo	
	presso la sala operatoria dove però constatavo l'assenza della paziente.	
	Rapidamente la raggiungevo, mentre veniva trasportata dal personale di sala	
	42	

operatoria, all'ingresso della terapia intensiva dove, in itinere, []	
somministravo lentamente un primo bolo di Dantrolene di 60 mg."	
A margine di tale (dichiarata) somministrazione di Dantrolene «furono	
effettuate una serie di manovre diagnostico terapeutiche e prescritte terapie	
farmacologiche nel tentativo di trattare le severe complicanze che si erano	
instaurate: severa ipertermia, iperpotassiemia, aritmia, compromissione	
emodinamica severa fino allo scompenso cardio circolatorio, oligo-anuria,	. <u></u> .
CID. In cartella clinica si riporta: h 11:30 →15:05 →15:15: "La paziente ha	
continuato a presentare un quadro clinico in rapido deterioramento.	
Nonostante tutti i presidi farmacologici specifici (Dantrolene in bolo ed	
infusione continua), glucosio, cortisone, supporti inotropici a dosaggi	
consistenti (Adrenalina e Noradrenalina) il reintegro di fluidi, la correzione	<u></u>
continua dell'acidosi, il diuretico in bolo ed in infusione continua, il presidio	
per il raffreddamento, ghiaccio oltre che materassino a contatto per	
ipotermia), il quadro dell'iperpotassiemia si porta a valori di circa 7,1 meq).	
Alle ore 15:00 mentre si cannula vaso femorale per posizionamento di	
catetere da dialisi, la paziente va in arresto cardiaco. Vengono intraprese le	
manovre meccaniche e farmacologiche del caso, non si ottiene al momento	
alcun tipo di risposta positiva. Prosegue la RCP". Firmato: .	
)." Nonostante tutti i trattamenti posti in essere, alle ore 15.45 si	
prende atto dell'exitus della paziente» (cfr. la CTU resa nel procedimento	
civile, pag. 53, e pag. 15, ove sono riportate le dichiarazioni rese dal Milella	
al PM titolare dell'indagine penale).	
La cartella clinica di terapia intensiva, ove la paziente giunge alle ore 11.30	
del 19/09/2017 riferisce: "La paziente viene trasferita d'urgenza dalla S.O.	
43	

	dove è stata operata per frattura di femore dx. Dopo circa 1 e ½ h	
	dall'intervento la paziente ha incominciato ad avere † EtCO2; tachicardia e	
	↑ T (vedi cartella anestesiologica). Per tale motivo viene portata d'urgenza	
	qui in T.I. dove dopo averla monitorata (P.A. 54/24 mmHg; FC 150 bpm;	
	EGA: pH 7,22, pCO2 45, pO2 589, Ca 1,31, K 8,1, BE -93, HCO3 18,4)	
	esegue ECO (vedi referto); si posiziona CVC; inizia terapia con Dantrolene;	
	si infondono adrenalina+noradrenalina; HCO3-). Si provvede a raffreddare	
· <u>-</u>	la paziente con mezzi fisici e si assiste ad un graduale ↓ della T (43,5°C ®	
	41,2°C). Si richiedono GRC per avviare terapia emodialitica. Firmato: M	
	Sisto".	
	9. Passando ad esaminare singolarmente la posizione dei due convenuti, per	
	quanto riguarda il dott. , va premesso che appare non contestata, se	
	non nei sopra veduti limiti (§ 2), la ricostruzione dei fatti effettuata da parte	
	attorea, sia pure tramite richiamo agli atti del procedimento di accertamento	
	tecnico preventivo svoltosi davanti al Tribunale civile di Bari, e agli atti di	
	indagine del procedimento penale sopra richiamato. Ricostruzione che è, nei	
	suoi fondamentali, sostanzialmente condivisa dal Collegio, con esclusivo	
	riferimento alla incolpazione effettuata nei confronti di questo convenuto.	
	Unico punto in contestazione, pare essere quello afferente alla asserita	
	interruzione, alle ore 10:30, da parte del dott. dell'erogazione del	
	Sevofluorane, atteso che dalla CTU (v. pag. 5-6 e 47-48) resa nel citato	
	procedimento di accertamento tecnico (la quale richiama a sua volta la	
	consulenza tecnica resa nel procedimento penale, v. in particolare pag. 92) si	·
	afferma che non è possibile stabilire con certezza a che ora avviene tale	
	interruzione, anche in considerazione del fatto che la dott.ssa ha	
	44	

	dichiarato che la chiusura di questo gas è stata disposta solo dopo che ella	
	aveva formulato una specifica istanza al dott. (circostanza da questi	
	non smentita).	
	Appare più plausibile, pertanto, che tale episodio sia accaduto dopo l'arrivo	
	del dott. e prima della chiusura dell'intervento, nell'intervallo che va	
	dalle 10:50 alle 11:00. Diversamente opinando – seguendo, cioè, la tesi del	
	- non si comprenderebbe perché, in assenza di una diagnosi o anche	
	solo di un sospetto di IM, questi abbia potuto bloccare l'erogazione di tale	
- 	agente trigger, ad intervento chirurgico ancora in corso.	
	Tanto precisato, ad avviso della Corte, la condotta del medico anestesista dott.	
	, assegnato al caso, è censurabile sotto molteplici profili.	
	In primo luogo, egli avrebbe dovuto essere presente in sala operatoria sin	<u> </u>
	dall'inizio e seguire personalmente l'intervento.	
	Al contrario, egli ha delegato tale compito ad un soggetto che, invece, quale	
	medico in formazione, non poteva e non doveva essere certamente essere	·
	chiamato a svolgere, in prima persona, le incombenze proprie dello specialista	
	anestesista.	
	Tanto è ancor più grave se si considera che nel caso di specie sussisteva	
	un'anomalia (il valore elevato del CPK) di un certo rilievo.	
	Ciò nonostante, una volta giunto (con un certo ritardo) in sala operatoria dopo	
	la chiamata della sebbene apprende che quest'ultima ha già eseguito,	
	per ben due volte, le manovre volte a controllare l'esatto posizionamento del	
	tubo endotracheale, ad ascoltare il torace della paziente, a riventilare la	
	bambina manualmente, ecc. (seguendo correttamente le linee guida	
	SIAARTI), per tutta risposta si ostina a chiedere alla specializzanda di	
	45	

	ripeterle (per la terza volta), piuttosto che eseguirle, almeno questa volta,	
	direttamente. E a questo punto, invece di attendere l'esito di tale ulteriore	<u> </u>
	controllo (che dura solo pochi minuti), si disinteressa nuovamente del caso (e	
	di conseguenza, della salute della paziente), lasciando ancora una volta la sala	
	operatoria e la a gestire – da sola – la complessa situazione.	
	Al contrario, egli avrebbe dovuto, in siffatto contesto, comprendere la	
	anomalia della situazione, attendere quantomeno la conclusione di tale	
	ulteriore controllo (che, anche questa volta, non sortiva effetti positivi), ed	
	analizzare tutti i dati a disposizione, ed orientarsi, di conseguenza, verso la	
	diagnosi di ipertermia maligna, cui era giunta la dott.ssa : se si	
	considera, difatti, che il primo sintomo dell'ipertermia emerge alle ore 10:00	
	(in cui il valore dell'ETcO2 sale a 6,2%), come i consulenti del PM hanno	
	indicato quale momento a partire dal quale era possibile effettuare la corretta	
	diagnosi (o addirittura anche prima, come sostiene il dott. i il quale,	
	citando la relazione del proprio consulente di parte prof. Tommaso Fiore,	
· 	ritiene che "il primo segno" della malattia si è avuto alle 9:50/10:00 del	
	mattino, ossia non quando vi è stato il superamento del valore soglia, ma	
	quando si è registrato un aumento al 5,7%, ossia un "incremento inspiegato del	
	valore rispetto allo storico" che, fino alla fascia precedente era assestato sul	
	valore di 5,4/5,3%), la Corte ritiene che il dott. , come previsto dalla	
	Linee Guida SIAARTI, avrebbe dovuto considerare che il valore elevato del	
	CPK, associato all'aumento della CO2 di fine respirazione (EtcO2),	
	nonostante una corretta ventilazione (controllata già più volte), e alla	
	tachicardia (sintomo che lui stesso, nella propria memoria di costituzione –	
	vedi pag. 21 – dichiara di conoscere), avrebbe dovuto indurlo, prudentemente,	
	46	. •

	in primo luogo a sondare la temperatura e, quindi, a valutare la situazione	· .
	tramite emogasanalisi, come peraltro suggeritogli dalla (circostanza	
	questa non contestata) che già aveva posto la diagnosi di IM; tale esame,	
	consegnando i due valori di acidosi e di ipercaliemia (aumento del potassio),	
	associati all'elevato valore preoperatorio del CPK, all'EtCO2 sopra soglia	
	nonostante l'aumento della ventilazione, all'aumento progressivo della	
	temperatura e alla tachicardia, avrebbe consentito di diagnosticare l'IM: «di	
	contro, è altresì vero, che il dott. 1 non effettuò un prelievo arterioso	<u> </u>
	per un'emogasanalisi che avrebbe consentito di acquisire precocemente dati	
·	preziosissimi per la diagnosi e la terapia; bensì, non riuscendo a venire a	<u> </u>
	capo della complessa situazione fece chiamare il dott che	
	giunse in sala operatoria alle h 10.50, pochi minuti prima delle h 11.00, orario	
	di fine dell'intervento chirurgico» (in questi termini la relazione di CTU	
	civile, pag. 52)	
	Riavvolgendo per un attimo il filo degli eventi, va anche considerato che, se è	
	vero che in assenza di un'anamnesi della paziente che evidenziasse una storia	I to
	di ricorrenza di detta patologia a livello familiare (essendo nata in xxxxxxxx	
	e adottata all'età di 6 anni dai coniugi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
	difficile sospettare tale patologia, è però inconfutabile che il valore	1.
	preoperatorio del CPK, pari a 4236, era molto alto rispetto alla media (che va	
	da 25 a 172), "equivalente a 24,6 volte i valori massimi" (cfr. pag. 45 della	
	CTU). Il CPK (creatinikinasi) è, difatti, indice di una miopatia, che già poteva	:
	generare il sospetto di una patologia muscolare e quindi ipotizzare un rinvio	
	dell'intervento (non classificato urgente dagli ortopedici), tanto ancor di più	· · · —
a	in considerazione dell'assenza di una storia clinica della piccola xxxxx.	
	47	

,	In sostanza egli, pur: (i) reso edotto dalla specializzanda di quanto successo e
	delle manovre di controllo già effettuate tre volte dalla medesima, l'ultima
	dietro sue indicazioni; (ii) sentendosi dire che tali operazioni non avevano, per
	più volte, sortito effetto alcuno; (iii) sentendosi suggerire la diagnosi di
	ipertermia maligna da parte della dott.ssa ("Ma tu veramente pensi
	all'ipertermia maligna?", fatto anch'esso non contestato) che le chiedeva di
	effettuare un'emogasanalisi (al precipuo fine di far emergere la diagnosi di
	IM), pur essendo evidente e riscontrando egli stesso sia un aumento della CO2
	che la tachicardia, persisteva nel ripetere, per la quarta volta, personalmente
	(appena rientrato in SO), le operazioni di controllo, omettendo – pur
	all'ulteriore esito negativo di tali manovre – di effettuare un prelievo arterioso
****	per un'emogasanalisi; allontana per giunta la dalla sala operatoria, che
	fino ad allora era stata presente in sua vece e che più di tutti era a conoscenza
	dell'evoluzione dei fatti. In tal guisa, disattende completamente il sospetto
	diagnostico avanzato da un soggetto sulle cui capacità, tuttavia, ha
	evidentemente confidato (diversamente opinando non si comprenderebbe il
	motivo per cui l'avrebbe lasciata a gestire in prima persona l'intervento in
	parola).
	Resosi a questo punto conto della propria incapacità di gestire la situazione in
	atto, chiama il direttore del reparto rinunciando, in tal guisa, al suo compito a
	favore di questi (il c, che giunge in sala all'incirca alle ore 10:50,
	a intervento chirurgico ancora in corso, poco prima della sua chiusura alle h.
	11.00), senza nemmeno riferirgli della diagnosi di ipertermia maligna
	avanzata dal medico specializzando.
	Con riferimento all'asserita mancanza di responsabilità di un sistema di
	48

monitoraggio della temperatura corporea, come del farmaco salvavita, il Collegio è dell'opinione, sotto il primo profilo, che anche il , quale medico anestesista, avrebbe potuto, e dovuto farsi parte diligente nel richiedere e pretendere, alla luce del citato "Manuale per lu sicurezza in sala operatoria: Raccomandazioni e checklist" redatto nel 2009 dal Ministero della salute (v. pag. 88 e 92 della consulenza tecnica penale), in generale, la presenza in SO di meccanismi di rilevazione della temperatura corporea e, in particolare, che glie ne venisse fornito uno nel caso specifico; mentre, la maneata disponibilità di Dantrolene all'interno della struttura (circostanza comunque ancora da verificare, per quanto si dirà appresso), potrebbe assumere rilievo nel solo caso in cui egli avesse formulato tempestivamente la corretta diagnosi di ipertermia maligna: ciò avrobbe consentito di accelerare i tempi della sua acquisizione (e consegnente somministrazione alla paziente) dalla farmacia dell'Ospedale, in caso di effettiva indisponibilità in SO, riducendo i rischi di complicanze. La Corte, perciò, sulla base dei dati del processo, ritiene che nel caso di specie vi sia stata, da parte del , una macroscopica deviazione non solo dalle ordinarie regole di condotta che disciplinano l'esercizio della professione, ma anche dalle regole di sofi law compendiate sia nelle lince guida SIAARTI, che nel "Manuale per la sicurezza in sala operatoria: Raccomandazioni e checklist" redatto nel 2009 dal Ministero della salute. In sostanza, sei il suo comportamento fosse stato doverosamente improntato al rispetto dei canoni di competenza, perizia, diligenza e preparazione tipici della professione di anestesista, avrebbe dovuto, nel caso concreto, (i) in prima battuta valutare con attenzione i dati preoperatori, in guisa da attribuire il		
medico anestesista, avrebbe potuto, e dovuto farsi parte diligente nel richiedere e pretendere, alla luce del citato "Manuale per la sicurezza in sala operatoria: Raccomandazioni e checklist" redatto nel 2009 dal Ministero della salute (v. pag. 88 e 92 della consulenza tecnica penale), in generale, la presenza in SO di meccanismi di rilevazione della temperatura corporea e, in particolare, che glie ne venisse fornito uno nel caso specifico; mentre, la mancata disponibilità di Dantrolene all'interno della struttura (circostanza comunque ancora da verificare, per quanto si dirà appresso), potrebbe assumere rilievo nel solo caso in cui egli avesse formulato tempestivamente la corretta diagnosi di ipertermia maligna: ciò avrebbe consentito di accelerare i tempi della sua acquisizione (e conseguente somministrazione alla paziente) dalla farmacia dell'Ospedale, in caso di effettiva indisponibilità in SO, riducendo i rischi di complicanze. La Corte, perciò, sulla base dei dati del processo, ritiene che nel caso di specie vi sia stata, da parte del , una macroscopica deviazione non solo dalle ordinarie regole di condotta che disciplinano l'esercizio della professione, ma anche dalle regole di sofi law compendiate sia nelle linee guida. SIAARTI, che nel "Manuale per la sicurezza in sala operatoria: Raccomandazioni e checklist" redatto nel 2009 dal Ministero della salute. In sostanza, se il suo comportamento fosse stato doverosamente improntato al rispetto dei canoni di competenza, perizia, diligenza e preparazione tipici della professione di anestesista, avrebbe dovuto, nel caso concreto, (i) in prima battuta valutare con attenzione i dati preoperatori, in guisa da attribuire il	monitoraggio della temperatura corporea, come del farmaco salvavita, il	
richiedere e pretendere, alla luce del citato "Manuale per la sicurezza in sala operatoria: Raccomandazioni e checklist" redatto nel 2009 dal Ministero della salute (v. pag. 88 e 92 della consulenza tecnica penale), in generale, la presenza in SO di meccanismi di rilevazione della temperatura corporea e, in particolare, che glie ne venisse fomito uno nel caso specifico; mentre, la mancata disponibilità di Dantrolene all'interno della struttura (circostanza comunque ancora da verificare, per quanto si dirà appresso), potrebbe assumere rilievo nel solo caso in cui egli avesse formulato tempestivamente la corretta diagnosi di ipertermia maligna: ciò avrebbe consentito di accelerare i tempi della sua acquisizione (e conseguente somministrazione alla paziente) dalla farmacia dell'Ospedale, in caso di effettiva indisponibilità in SO, riducendo i rischi di complicanze. La Corte, perciò, sulla base dei dati del processo, ritiene che nel caso di specie vi sia stata, da parte del , una macroscopica deviazione non solo dalle ordinarie regole di condotta che disciplinano l'esercizio della professione, ma anche dalle regole di soft law compendiate sia nelle linee guida SIAARTI, che nel "Manuale per la sicurezza in sala operatoria: Raccomandazioni e checklist" redatto nel 2009 dal Ministero della salute. In sostanza, se il suo comportamento fosse stato doverosamente improntato al rispetto dei canoni di competenza, perizia, diligenza e preparazione tipici della professione di anestesista, avrebbe dovuto, nel caso concreto, (i) in prima battuta valutare con attenzione i dati preoperatori, in guisa da attribuire il	Collegio è dell'opinione, sotto il primo profilo, che anche il, quale	
operatoria: Raccomandazioni e checklisti redatto nel 2009 dal Ministero della salute (v. pag. 88 e 92 della consulenza tecnica penale), in generale, la presenza in SO di meccanismi di rilevazione della temperatura corporea e, in particolare, che glie ne venisse fornito uno nel caso specifico; mentre, la mancata disponibilità di Dantrolene all'interno della struttura (circostanza comunque ancora da verificare, per quanto si dirà appresso), potrebbe assumere rilievo nel solo caso in cui egli avesse formulato tempestivamente la corretta diagnosi di ipertermia maligna: ciò avrebbe consentito di accelerare i tempi della sua acquisizione (e conseguente somministrazione alla paziente) dalla farmacia dell'Ospedale, in caso di effettiva indisponibilità in SO, riducendo i rischi di complicanze. La Corte, perciò, sulla base dei dati del processo, ritiene che nel caso di specic vi sia stata, da parte del una macroscopica deviazione non solo dalle ordinarie regole di condotta che disciplinano l'esercizio della professione, ma anche dalle regole di sofi law compendiate sia nelle linee guida SIAARTI, che nel "Manuale per la sicurezza in sala operatoria: Raccomandazioni e checklist" redatto nel 2009 dal Ministero della salute. In sostanza, se il suo comportamento fosse stato doverosamente improntato al rispetto dei canoni di competenza, perizia, diligenza e preparazione tipici della professione di anestesista, avrebbe dovuto, nel caso concreto, (i) in prima battuta valutare con attenzione i dati preoperatori, in guisa da attribuire il	medico anestesista, avrebbe potuto, e dovuto farsi parte diligente nel	
salute (v. pag. 88 e 92 della consulenza tecnica penale), in generale, la presenza in SO di meccanismi di rilevazione della temperatura corporea e, in particolare, che glic ne venisse fornito uno nel caso specifico; mentre, la mancata disponibilità di Dantrolene all'interno della struttura (circostanza comunque ancora da verificare, per quanto si dirà appresso), potrebbe assumere rilievo nel solo caso in cui egli avesse formulato tempestivamente la corretta diagnosi di ipertermia maligna: ciò avrebbe consentito di accelerare i tempi della sua acquisizione (e conseguente somministrazione alla paziente) dalla farmacia dell'Ospedale, in caso di effettiva indisponibilità in SO, riducendo i rischi di complicanze. La Corte, perciò, sulla base dei dati del processo, ritiene che nel caso di specie vi sia stata, da parte del , una macroscopica deviazione non solo dalle ordinarie regole di condotta che disciplinano l'esercizio della professione, ma anche dalle regole di soft law compendiate sia nelle linee guida SIAARTI, che nel "Manuale per la sicurezza in sala operatoria: Raccomandazioni e checklist" redatto nel 2009 dal Ministero della salute. In sostanza, se il suo comportamento fosse stato doverosamente improntato al rispetto dei canoni di competenza, perizia, diligenza e preparazione tipici della professione di anestesista, avrebbe dovuto, nel caso concreto, (i) in prima battuta valutare con attenzione i dati preoperatori, in guisa da attribuire il	richiedere e pretendere, alla luce del citato "Manuale per la sicurezza in sala	
presenza in SO di meccanismi di rilevazione della temperatura corporea e, in particolare, che glie ne venisse fornito uno nel caso specifico; mentre, la mancata disponibilità di Dantrolene all'interno della struttura (circostanza comunque ancora da verificare, per quanto si dirà appresso), potrebbe assumere rilievo nel solo caso in cui egli avesse formulato tempestivamente la corretta diagnosi di ipertermia maligna: ciò avrebbe consentito di accelerare i tempi della sua acquisizione (e conseguente somministrazione alla paziente) dalla farmacia dell'Ospedale, in caso di effettiva indisponibilità in SO, riducendo i rischi di complicanze. La Corte, perciò, sulla base dei dati del processo, ritiene che nel caso di specie vi sia stata, da parte del una macroscopica deviazione non solo dalle ordinarie regole di condotta che disciplinano l'esercizio della professione, ma anche dalle regole di sofi law compendiate sia nelle linee guida SIAARTI, che nel "Manuale per la sicurezza in sala operatoria: Raccomandazioni e checklist" redatto nel 2009 dal Ministero della salute. In sostanza, sc il suo comportamento fosse stato doverosamente improntato al rispetto dei canoni di competenza, perizia, diligenza e preparazione tipici della professione di anestesista, avrebbe dovuto, nel caso concreto, (i) in prima battuta valutare con attenzione i dati preoperatori, in guisa da attribuire il	operatoria: Raccomandazioni e checklist" redatto nel 2009 dal Ministero della	
particolare, che glie ne venisse fornito uno nel caso specifico; mentre, la mancata disponibilità di Dantrolene all'interno della struttura (circostanza comunque ancora da verificare, per quanto si dirà appresso), potrebbe assumere rilievo nel solo caso in cui egli avesse formulato tempestivamente la corretta diagnosi di ipertermia maligna: ciò avrebbe consentito di accelerare i tempi della sua acquisizione (e conseguente somministrazione alla paziente) dalla farmacia dell'Ospedale, in caso di effettiva indisponibilità in SO, riducendo i rischi di complicanze. La Corte, perciò, sulla base dei dati del processo, ritiene che nel caso di specie vi sia stata, da parte del , una macroscopica deviazione non solo dalle ordinarie regole di condotta che disciplinano l'esercizio della professione, ma anche dalle regole di sofi law compendiate sia nelle linee guida SIAARTI, che nel "Manuale per la sicurezza in sala operatoria: Raccomandazioni e checklisti" redatto nel 2009 dal Ministero della salute. In sostanza, se il suo comportamento fosse stato doverosamente improntato al rispetto dei canoni di competenza, perizia, diligenza e preparazione tipici della professione di anestesista, avrebbe dovuto, nel caso concreto, (i) in prima battuta valutare con attenzione i dati preoperatori, in guisa da attribuire il	salute (v. pag. 88 e 92 della consulenza tecnica penale), in generale, la	
mancata disponibilità di Dantrolene all'interno della struttura (circostanza comunque ancora da verificare, per quanto si dirà appresso), potrebbe assumere rilievo nel solo caso in cui egli avesse formulato tempestivamente la corretta diagnosi di ipertermia maligna: ciò avrebbe consentito di accelerare i tempi della sua acquisizione (e conseguente somministrazione alla paziente) dalla farmacia dell'Ospedale, in caso di effettiva indisponibilità in SO, riducendo i rischi di complicanze. La Corte, perciò, sulla base dei dati del processo, ritiene che nel caso di specie vi sia stata, da parte del , una macroscopica deviazione non solo dalle ordinarie regole di condotta che disciplinano l'esercizio della professione, ma anche dalle regole di soft law compendiate sia nelle linee guida SIAARTI, che nel "Manuale per la sicurezza in sala operatoria: Raccomandazioni e checklist" redatto nel 2009 dal Ministero della salute. In sostanza, se il suo comportamento fosse stato doverosamente improntato al rispetto dei canoni di competenza, perizia, diligenza e preparazione tipici della professione di anestesista, avrebbe dovuto, nel caso concreto, (i) in prima battuta valutare con attenzione i dati preoperatori, in guisa da attribuire il	presenza in SO di meccanismi di rilevazione della temperatura corporea e, in	<u> </u>
comunque ancora da verificare, per quanto si dirà appresso), potrebbe assumere rilievo nel solo caso in cui egli avesse formulato tempestivamente la corretta diagnosi di ipertermia maligna: ciò avrebbe consentito di accelerare i tempi della sua acquisizione (e conseguente somministrazione alla paziente) dalla farmacia dell'Ospedale, in caso di effettiva indisponibilità in SO, riducendo i rischi di complicanze. La Corte, perciò, sulla base dei dati del processo, ritiene che nel caso di specic vi sia stata, da parte del , una macroscopica deviazione non solo dalle ordinarie regole di condotta che disciplinano l'esercizio della professione, ma anche dalle regole di soft law compendiate sia nelle linee guida SIAARTI, che nel "Manuale per la sicurezza in sala operatoria: Raccomandazioni e checklist" redatto nel 2009 dal Ministero della salute. In sostanza, se il suo comportamento fosse stato doverosamente improntato al rispetto dei canoni di competenza, perizia, diligenza e preparazione tipici della professione di anestesista, avrebbe dovuto, nel caso concreto, (i) in prima battuta valutare con attenzione i dati preoperatori, in guisa da attribuire il	particolare, che glie ne venisse fornito uno nel caso specifico; mentre, la	
assumere rilievo nel solo caso in cui egli avesse formulato tempestivamente la corretta diagnosi di ipertermia maligna: ciò avrebbe consentito di accelerare i tempi della sua acquisizione (e conseguente somministrazione alla paziente) dalla farmacia dell'Ospedale, in caso di effettiva indisponibilità in SO, riducendo i rischi di complicanze. La Corte, perciò, sulla base dei dati del processo, ritiene che nel caso di specie vi sia stata, da parte del , una macroscopica deviazione non solo dalle ordinarie regole di condotta che disciplinano l'esercizio della professione, ma anche dalle regole di soft law compendiate sia nelle linee guida SIAARTI, che nel "Manuale per la sicurezza in sala operatoria: Raccomandazioni e checklist" redatto nel 2009 dal Ministero della salute. In sostanza, se il suo comportamento fosse stato doverosamente improntato al rispetto dei canoni di competenza, perizia, diligenza e preparazione tipici della professione di anestesista, avrebbe dovuto, nel caso concreto, (i) in prima battuta valutare con attenzione i dati preoperatori, in guisa da attribuire il	mancata disponibilità di Dantrolene all'interno della struttura (circostanza	
la corretta diagnosi di ipertermia maligna: ciò avrebbe consentito di accelerare i tempi della sua acquisizione (e conseguente somministrazione alla paziente) dalla farmacia dell'Ospedale, in caso di effettiva indisponibilità in SO, riducendo i rischi di complicanze. La Corte, perciò, sulla base dei dati del processo, ritiene che nel caso di specie vi sia stata, da parte del , una macroscopica deviazione non solo dalle ordinarie regole di condotta che disciplinano l'esercizio della professione, ma anche dalle regole di soft law compendiate sia nelle linee guida SIAARTI, che nel "Manuale per la sicurezza in sala operatoria: Raccomandazioni e checklist" redatto nel 2009 dal Ministero della salute. In sostanza, se il suo comportamento fosse stato doverosamente improntato al rispetto dei canoni di competenza, perizia, diligenza e preparazione tipici della professione di anestesista, avrebbe dovuto, nel caso concreto, (i) in prima battuta valutare con attenzione i dati preoperatori, in guisa da attribuire il	comunque ancora da verificare, per quanto si dirà appresso), potrebbe	
i tempi della sua acquisizione (e conseguente somministrazione alla paziente) dalla farmacia dell'Ospedale, in caso di effettiva indisponibilità in SO, riducendo i rischi di complicanze. La Corte, perciò, sulla base dei dati del processo, ritiene che nel caso di specie vi sia stata, da parte del , una macroscopica deviazione non solo dalle ordinarie regole di condotta che disciplinano l'esercizio della professione, ma anche dalle regole di soft law compendiate sia nelle linee guida SIAARTI, che nel "Manuale per la sicurezza in sala operatoria: Raccomandazioni e checklist" redatto nel 2009 dal Ministero della salute. In sostanza, se il suo comportamento fosse stato doverosamente improntato al rispetto dei canoni di competenza, perizia, diligenza e preparazione tipici della professione di anestesista, avrebbe dovuto, nel caso concreto, (i) in prima battuta valutare con attenzione i dati preoperatori, in guisa da attribuire il	assumere rilievo nel solo caso in cui egli avesse formulato tempestivamento	
dalla farmacia dell'Ospedale, in caso di effettiva indisponibilità in SO, riducendo i rischi di complicanze. La Corte, perciò, sulla base dei dati del processo, ritiene che nel caso di specie vi sia stata, da parte del , una macroscopica deviazione non solo dalle ordinarie regole di condotta che disciplinano l'esercizio della professione, ma anche dalle regole di soft law compendiate sia nelle linee guida SIAARTI, che nel "Manuale per la sicurezza in sala operatoria: Raccomandazioni e checklist" redatto nel 2009 dal Ministero della salute. In sostanza, se il suo comportamento fosse stato doverosamente improntato al rispetto dei canoni di competenza, perizia, diligenza e preparazione tipici della professione di anestesista, avrebbe dovuto, nel caso concreto, (i) in prima battuta valutare con attenzione i dati preoperatori, in guisa da attribuire il	la corretta diagnosi di ipertermia maligna: ciò avrebbe consentito di accelerare	
riducendo i rischi di complicanze. La Corte, perciò, sulla base dei dati del processo, ritiene che nel caso di specie vi sia stata, da parte del , una macroscopica deviazione non solo dalle ordinarie regole di condotta che disciplinano l'esercizio della professione, ma anche dalle regole di soft law compendiate sia nelle linee guida SIAARTI, che nel "Manuale per la sicurezza in sala operatoria: Raccomandazioni e checklist" redatto nel 2009 dal Ministero della salute. In sostanza, se il suo comportamento fosse stato doverosamente improntato al rispetto dei canoni di competenza, perizia, diligenza e preparazione tipici della professione di anestesista, avrebbe dovuto, nel caso concreto, (i) in prima battuta valutare con attenzione i dati preoperatori, in guisa da attribuire il	i tempi della sua acquisizione (e conseguente somministrazione alla paziente	
La Corte, perciò, sulla base dei dati del processo, ritiene che nel caso di specie vi sia stata, da parte del , una macroscopica deviazione non solo dalle ordinarie regole di condotta che disciplinano l'esercizio della professione, ma anche dalle regole di soft law compendiate sia nelle linee guida SIAARTI, che nel "Manuale per la sicurezza in sala operatoria: Raccomandazioni e checklist" redatto nel 2009 dal Ministero della salute. In sostanza, se il suo comportamento fosse stato doverosamente improntato al rispetto dei canoni di competenza, perizia, diligenza e preparazione tipici della professione di anestesista, avrebbe dovuto, nel caso concreto, (i) in prima battuta valutare con attenzione i dati preoperatori, in guisa da attribuire il	dalla farmacia dell'Ospedale, in caso di effettiva indisponibilità in SO	2
vi sia stata, da parte del , una macroscopica deviazione non solo dalle ordinarie regole di condotta che disciplinano l'esercizio della professione, ma anche dalle regole di soft law compendiate sia nelle linee guida SIAARTI, che nel "Manuale per la sicurezza in sala operatoria: Raccomandazioni e checklist" redatto nel 2009 dal Ministero della salute. In sostanza, se il suo comportamento fosse stato doverosamente improntato al rispetto dei canoni di competenza, perizia, diligenza e preparazione tipici della professione di anestesista, avrebbe dovuto, nel caso concreto, (i) in prima battuta valutare con attenzione i dati preoperatori, in guisa da attribuire il	riducendo i rischi di complicanze.	
dalle ordinarie regole di condotta che disciplinano l'esercizio della professione, ma anche dalle regole di soft law compendiate sia nelle linee guida SIAARTI, che nel "Manuale per la sicurezza in sala operatoria: Raccomandazioni e checklist" redatto nel 2009 dal Ministero della salute. In sostanza, se il suo comportamento fosse stato doverosamente improntato al rispetto dei canoni di competenza, perizia, diligenza e preparazione tipici della professione di anestesista, avrebbe dovuto, nel caso concreto, (i) in prima battuta valutare con attenzione i dati preoperatori, in guisa da attribuire il	La Corte, perciò, sulla base dei dati del processo, ritiene che nel caso di speci	e
professione, ma anche dalle regole di soft law compendiate sia nelle linee guida SIAARTI, che nel "Manuale per la sicurezza in sala operatoria: Raccomandazioni e checklist" redatto nel 2009 dal Ministero della salute. In sostanza, se il suo comportamento fosse stato doverosamente improntato al rispetto dei canoni di competenza, perizia, diligenza e preparazione tipici della professione di anestesista, avrebbe dovuto, nel caso concreto, (i) in prima battuta valutare con attenzione i dati preoperatori, in guisa da attribuire il	vi sia stata, da parte del , una macroscopica deviazione non sol	0
guida SIAARTI, che nel "Manuale per la sicurezza in sala operatoria: Raccomandazioni e checklist" redatto nel 2009 dal Ministero della salute. In sostanza, se il suo comportamento fosse stato doverosamente improntato al rispetto dei canoni di competenza, perizia, diligenza e preparazione tipici della professione di anestesista, avrebbe dovuto, nel caso concreto, (i) in prima battuta valutare con attenzione i dati preoperatori, in guisa da attribuire il	dalle ordinarie regole di condotta che disciplinano l'esercizio dell	a
Raccomandazioni e checklist" redatto nel 2009 dal Ministero della salute. In sostanza, se il suo comportamento fosse stato doverosamente improntato al rispetto dei canoni di competenza, perizia, diligenza e preparazione tipici della professione di anestesista, avrebbe dovuto, nel caso concreto, (i) in prima battuta valutare con attenzione i dati preoperatori, in guisa da attribuire il	professione, ma anche dalle regole di soft law compendiate sia nelle line	e
In sostanza, se il suo comportamento fosse stato doverosamente improntato al rispetto dei canoni di competenza, perizia, diligenza e preparazione tipici della professione di anestesista, avrebbe dovuto, nel caso concreto, (i) in prima battuta valutare con attenzione i dati preoperatori, in guisa da attribuire il	guida SIAARTI, che nel "Manuale per la sicurezza in sala operatorio	:
rispetto dei canoni di competenza, perizia, diligenza e preparazione tipici della professione di anestesista, avrebbe dovuto, nel caso concreto, (i) in prima battuta valutare con attenzione i dati preoperatori, in guisa da attribuire il	Raccomandazioni e checklist" redatto nel 2009 dal Ministero della salute.	
professione di anestesista, avrebbe dovuto, nel caso concreto, (i) in prima battuta valutare con attenzione i dati preoperatori, in guisa da attribuire il	In sostanza, se il suo comportamento fosse stato doverosamente improntato	al
battuta valutare con attenzione i dati preoperatori, in guisa da attribuire il	rispetto dei canoni di competenza, perizia, diligenza e preparazione tipici del	a
	professione di anestesista, avrebbe dovuto, nel caso concreto, (i) in prin	ıa
	battuta valutare con attenzione i dati preoperatori, in guisa da attribuire	il

	giusto peso all'elevato valore di CPK, pari a 4236, "equivalente a 24,6 volte i	
	valori massimi" (vieppiù considerata l'assenza di una storia clinica della	
	paziente); (ii) essere presente sin dall'inizio in sala operatoria e permanervi	
	per tutta la durata dell'intervento, in quanto assegnato alla paziente; al	
	contrario, pur convocato dalla per ben due volte e notiziato delle	
	anomalie del caso, si allontanava più volte dal letto operatorio, in pratica	
	delegando, ab initio, il suo ruolo ad un medico specializzando; il quale,	
	almeno sulla carta, doveva reputarsi non ancora dotato di quel bagaglio di	
	conoscenze e competenze professionali tali da poter gestire un intervento	
	chirurgico quale quello in esame.	
	Non sono date comprendere, sul punto, le ragioni di tale grave assenza dalla	
	sala operatoria, denotanti disinteresse, se non proprio sprezzo per la salute	
:	della paziente: la sua presenza avrebbe consentito di registrare e rilevare	
	direttamente – e in tempo reale – i dati clinici presenti sul monitor (spettava a	
	lui registrare i dati dell'aumento dell'ETcO2, come correttamente osservato	
	dall'Unità di Gestione del rischio clinico della AOU nella nota del	
	18/03/2019), tra cui la variazione in aumento dei valori dell'EtCO2 che, si	
	rammenta, "in condizioni normali, variano tra 5 e 6% equivalenti al range di	
	35-45 mmHg15. Durante un'anestesia generale il valore di 5 - 5.5%	
	rappresenta il target di riferimento".	
	Inspiegabile è poi, se non ragionando in termini di estrema negligenza	
	superficialità e imperizia, il mancato apprezzamento, una volta prese in mano	
	le redini delle operazioni, della tachicardia nella paziente (considerata	
	anch'essa un sintomo della IM), omettendo di individuare correttamente	
	sintomi dell'ipertermia maligna (CPK elevato, aumento dell'EtCO2	,
	50	

	tachicardia), e di disporre, per conseguenza, un'emogasanalisi: la quale	
	avrebbe confermato il sospetto, già ipotizzato per giunta dalla collega	
	(che aveva eseguito di sua iniziativa detti controlli già due volte e una terza	
	volta dietro sua indicazione), della presenza di tale patologia che, per quanto	
	rara – è bene evidenziare – è così ben conosciuta da essere inserita	
	specificamente nella scheda del questionario anamnesico, e di essere oggetto	
	di puntuali raccomandazioni sia da parte delle linee guida SIAARTI che del	
	veduto manuale del Ministero della Salute del 2009; raccomandazioni che il	
	come qualunque altro anestesista, avrebbe dovuto conoscere e	
	seguire nel caso de quo.	 .
	L'osservazione di tali raccomandazioni, l'effettuazione di un'emogasanalisi,	
	calati nel contesto dei dati clinici presenti in quel momento e di quelli che	
	avrebbe potuto agevolmente rilevare (tachicardia, temperatura corporea in	
	aumento, quando normalmente, in anestesia generale la temperatura	
	diminuisce: cfr. pag. 66 della CTU) avrebbe consentito, con elevata	
	verosimiglianza ex ante considerata (stando anche alle linee guida SIAARTI	
	e al citato manuale del Ministero della salute), di giungere alla tempestiva	
-	diagnosi, alla sospensione immediata degli agenti trigger e alla	
	somministrazione del farmaco Dantrolene.	
	Da tale – grave – omissione della condotta esigibile sono derivate causalmente	
	le complicanze che poi sono sfociate nell'evento morte della paziente, le quali	
	avrebbero potuto essere evitate o comunque si sarebbe potuta ridurre la	
	probabilità che sfociassero nell'exitus ferale, se solo la diagnosi di ipertermia	
	maligna fosse stata espressa tempestivamente e fosse stato conseguentemente	
	somministrato il farmaco salvavita: "Con l'aumentare dell'intervallo di tempo	
	51	

<u>-</u>	tra insorgenza dei primi segni di IM e somministrazione di Dantrolene	
	aumenta la gravità della compromissione d'organo e la probabilità della	
	morte; La chiave di volta per prevenire la mortalità e la morbilità nell'IM	
	è la somministrazione di Dantrolene ²² . Il precoce riconoscimento e	
	l'immediato trattamento di una crisi di IM è essenziale per la sopravvivenza	
	del paziente ²³ "; (cfr. pag. 64 della CTU).	
	Da qui il conseguente esborso patrimoniale sostenuto dall'Azienda	
	Ospedaliera, di cui si opina in questa sede.	
	Sotto il profilo della quantificazione, il petitum avanzato dalla Procura non	
	appare affatto sproporzionato rispetto ai valori risarcitori riconosciuti in sede	
	transattiva, tenuto conto che la richiesta è stata limitata ad una sola annualità	
	dello stipendio lordo percepito nel 2017 dal dottor De Renzo, pari a 86.035,38	
	euro; importo cui l'attore pubblico è giunto anche considerando la	
	«corresponsabilità» dello stesso Policlinico, in tesi colpevole di diverse	
	«disfunzioni organizzative», nonché la «mancanza di misuratori di	
	temperatura nella sala operatoria, la mancanza di Dantrolene, rimosso	
	perché scaduto», situazioni «in cui i convenuti si sono trovati a operare».	
	Non merita condivisione e non assume alcun rilievo l'asserita	
	incongruità/sproporzione dei valori risarcitori concessi in transazione alle	
	nonne della paziente, rispetto all'importo del risarcimento richiesto a questo	
	giudice, se solo si considera che:	
	- in ambito transattivo, solo alla madre della paziente è stato riconosciuto un	
	importo pari a 331.992,00 euro (la cui congruità non è stata contestata dal	
	convenuto);	
	- la richiesta restitutoria avanzata dal P.M. contabile nei riguardi del	
	52	Ì

ammonta (solo) a circa un quarto di detta somma, dimostrando di avere	
condivisibilmente già tenuto ben conto – come peraltro espressamente	
pronunciato – di altri fattori che avrebbero potuto incidere sulla causazione	
del danno, come ad es. le disfunzioni organizzative o l'apporto causale di altri	
soggetti;	
- tale importo è, in ogni caso, contenuto nei limiti di un terzo di quanto la	
previsione normativa consentirebbe di esigere a titolo di regresso dal P.M.	
presso la Corte dei conti (cfr. il citato art. 9, comma 5 della legge).	
Alle considerazioni che precedono preme soggiungere che l'importo transatto	
è stato ritenuto, in tutte le sue voci, ben congruo ed è stato motivato dal giudice	
istruttore richiamando sia le pertinenti tabelle di Milano, che la consulenza	
resa nell'ambito del procedimento per ATP ex art. 696 bis c.p.c.	
(contrariamente a quanto dedotto dal De Renzo), che: «rilevato, altresì, che	
benché la legge non preveda che la proposta formulata dal giudice ai sensi	
dell'art. 185 bis c.p.c. debba essere motivata, tuttavia si reputa opportuno	
indicare alcune fondamentali direttrici che potrebbero orientare le parti nella	
riflessione sul contenuto della proposta e nella opportunità e convenienza di	
farla propria, ovvero di svilupparla autonomamente; in particolare, nel caso	
che ci occupa, tenuto conto degli esiti della consulenza resa nell'ambito del	
procedimento per ATP ex art. 696 bis c.p.c., ed applicando le tabelle di	
Milano "Edizione 2018", relativamente al "Danno non patrimoniale per la	
morte del congiunto" e, segnatamente, con riferimento alla voce "A favore di	
ciascun genitore per morte del figlio" nella misura massima dell'aumento	
personalizzato previsto pari a complessivi €. 331.992,00, e alla voce "A	
favore del nonno per morte del nipote", nella misura dell'aumento	
53	

	·	
	personalizzato pari ad €. 130.000,00 a favore della nonna paterna xxxxxxx	
	$xxxxxxxxxxxxxx$, e nella misura dell'aumento personalizzato pari ad ϵ .	
	115.000,00 a favore della nonna materna xxxxx xxxxxxxxx, oltre le spese di	
	adozione nella misura di €. 9.078,26, le spese di CTU pari ad €. 6.588,00, e	
	le spese legali comprensive di oneri fiscali, rimborso spese forfettario,	
	contributo unificato nei due procedimenti e marche da bollo, per complessivi	
	€. 37.512,02».	
	In conclusione, sul punto il Collegio ritiene sufficientemente congrua la	1.5
	richiesta risarcitoria avanzata dalla pubblica accusa, alla luce del notevole	:
	scarto tra la condotta serbata dal medico rispetto a quella esigibile ex ante nel	
	caso concreto, imposta per un verso dai comuni canoni di diligenza e di perizia	·
	regolanti l'esercizio della professione medica (l'assenza ingiustificata dalla	
	sala operatoria), per altro verso dalle raccomandazioni contenute nelle linee	
	guida della SIAARTI nonché del citato Manuale del 2009 del Ministero della	
	Salute. A tenore dei quali emerge la deviazione inequivocabile dalle scelte	
	operative ivi indicate, assolutamente osservabili e praticabili nel caso concreto	
	perché adeguate e orientate all'obiettivo della migliore cura della piccola	
	paziente.	
	Tale grado di scostamento della condotta esigibile sia alla luce delle regole di	
	soft law, che degli obblighi di servizio che impongono, in generale, al pubblico	
	dipendente di osservare nell'espletamento della propria attività un	
:	comportamento diligente, corretto, leale, onesto, costituisce, come detto, un	
	parametro di determinazione non solo della gravità della colpa, ma anche di	
	quantificazione del danno risarcibile.	
	Per tali ragioni, in sostanza emergendo dagli atti un comportamento connotato	
	54	

	da grave imperizia e negligenza, nonché da inosservanza di elementari	
	obblighi di servizio, non si ritiene sussistano i presupposti per accedere alla	
	subordinata richiesta di esercitare il potere riduttivo dell'addebito a norma	
	degli artt. 83, comma 1, R.D. 2440/1923 e 52, comma 2, R.D. 1214/1934.	·
	In conclusione, in accoglimento della domanda risarcitoria formulata a carico	
	del convenuto , va affermata la sua responsabilità	
	amministrativa per i fatti oggetto di causa, con conseguente condanna dello	
	stesso al risarcimento dell'importo di 86.035,38 euro a favore dell'Azienda	
	Ospedaliera Policlinico di Bari.	
	Su tale importo è dovuta la rivalutazione monetaria, a decorrere dalla data di	
	liquidazione delle somme ai danneggiati (avvenuta con tre mandati del	
	30.11.2020) e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza. Sulla	
	somma così rivalutata da quest'ultima data e sino al soddisfo sono dovuti gli	
	interessi in misura legale.	
	Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate con nota a margine	
	della sentenza, giusta l'art. 31, comma 5 c.g.c.	
	10. Quanto alla posizione del direttore del reparto dai dati	
	processuali, includenti le sue difese e dichiarazioni spiegate in questo giudizio,	
	emergono elementi contrastanti.	
	In sostanza, egli sostiene di avere, dopo avere richiesto la consulenza	
	cardiologica della ed esaminato il referto dell'emogasanalisi	
	delle 11:01 da lui stesso effettuato (che mostrava PH<6.99 mmHg, Pco2 134	
	mmHg, normossia, stato di grave acidosi mista), "immediatamente a voce	
	alta" posto diagnosi di ipertermia maligna e di avere chiesto al personale	
	presente di portargli dei flaconi di Dantrolene. E quindi di avere	
	55	

materialmente preso il farmaco nell'armadio adiacente alla sala operatoria, di	
avere disposto il ricovero in terapia intensiva per ipertermia maligna (come	·
comunicato al dott. l), di avere eseguito, con la collaborazione	
 della cardiologa , l'ECG che mostrava aritmia ipercinetica ed	
alterazioni della funzione cardiaca, e di avere somministrato durante il tragitto	
verso la Rianimazione "un primo bolo di Dantrolene di 60 mg."	
 Tuttavia, tali asseriti comportamenti risultano incompatibili con la prima	
 diagnosi da egli posta, cioè quella di tromboembolia polmonare: sul punto, è	
 inconfutabile che egli pose inizialmente tale diagnosi appena giunto in sala	
 operatoria, trovando tale circostanza plurimi momenti di riscontro negli atti	
 d'indagine penale, in particolare nelle dichiarazioni rilasciate al P.M. penale	
sia dalla dott.ssa Lovero, che dalla cardiologa dott.ssa I (cfr.	
 pag. 20 e 52 della CTU), che dallo stesso primario (cfr. pag. 11 della CTU ove	
 è riportato il verbale delle dichiarazioni da questi rese al P.M.) e, infine, dal	
 dott uno dei due ortopedici che ha eseguito l'intervento	
 chirurgico: v. al riguardo, il verbale delle informazioni rese al PM, incorporato	
 a pag. 11 della CTU).	
 Sul punto, va ricordato che tra gli Standard Clinici SIAARTI relativi alla	
 "Gestione e Trattamento Ipertemia Maligna. 2016" (sopra citati) non figura	
la tromboembolia e, difatti, nel caso concreto, tale diagnosi non era supportata	
 dai dati clinici: l'embolia non presenta EtCO2 elevata (ma in diminuzione: cfr.	
 anche, sul punto, p. 89 della consulenza del PM penale), né ipertermia e	
 ipercaliemia; i valori aumentati di EtCO2 erano, pertanto, incompatibili con	
 la ipotesi diagnostica di embolia polmonare; mentre i valori del referto	
 emogasanalitico delle h. 11.01 mostravano (al dott. Milella) iperossia	
56	

 PaO2=338 mmHg, ipercapnia (PaCO2=131 mmHg) coerente con	
 l'incremento dell'EtCO2, severa acidosi (pH=6.92) prevalentemente	·
 respiratoria con una minima componente metabolica, incremento della	
potassiemia (5.9 mmol/L): tali valori non si accordavano affatto con l'ipotesi	
 diagnostica di tromboembolia polmonare.	
 Ragion per cui già l'esito dell'esame emogasanalitico arterioso, effettuato alle	
 ore 11:01, siccome associato al rialzo termico ed alla tachiaritmia, avrebbe	
 dovuto orientare immediatamente il c verso la diagnosi di IM senza	
attendere l'esecuzione dell'ecocardiogramma effettuato (proprio al fine di	
verificare una tromboembolia polmonare) alle ore 12.15 (quindi, quando	
 erano già in terapia intensiva); ECG che, invece, escludeva decisamente segni	
 di embolia polmonare, la quale implica un valore di EtCO2 necessariamente	
 basso perché il trombo impedisce il passaggio dell'anidride carbonica dal vaso	
al polmone (l'esame fu poi ripetuto alle ore 11:15).	
Per tale motivo la letteratura scientifica esclude, con quei parametri di	
 ipertermia, ipercaliemia, ecc., l'embolia polmonare, perché incompatibile con	
 un valore di EtCO2 elevato.	
In definitiva, tale errata diagnosi sarebbe stata superata – contestualmente alla	
 corretta formulazione di quella di IM – solo all'esito di un'ulteriore	
 emogasanalisi, e ancor di più dell'ECG, eseguiti rispettivamente alle ore 12.04	
 e alle ore 12:15, entrambi in TI (v. pag. 20 della CTU, ove è incorporato il	
verbale di interrogatorio della cardiologa da parte del P.M., e le	
successive pagg. 58 e 59). In particolare, la cardiologa ha riferito al P.M. che	
 1'ECG è stato eseguito per la prima volta in TI, e il relativo referto – che non	
 indicava segni di embolia polmonare – reca l'ora delle 12:15: solo allora	
57	

sarebbe stata esclusa la diagnosi differenziale di tromboembolia polmonare,
inizialmente avanzata dal e condivisa dalla stessa !
 E in effetti, nelle annotazioni in cartella anestesiologica fu riportato che
l'esordio della sintomatologia era stato accompagnato da una riduzione della
 SpO2 (ossia dell'ossigeno-ipossia): probabilmente questo dato, riferito alla
 cardiologa, l'aveva orientata in quel senso (anche se non è dato sapere se essa
 fosse a conoscenza degli esami esistenti).
 Il che renderebbe non plausibili le affermazioni sostenute dal
immediata diagnosi di IM, da lui posta (dopo le 11:01) già in sala operatoria,
 e la conseguente somministrazione del Dantrolene, in itinere.
 Sarebbe più verosimile ipotizzare che, solo all'esito di tale referto delle 12:15
 (ora in cui la paziente era in rianimazione), sia stata per la prima volta
 formulata da parte sua la corretta diagnosi di IM. Ciò sarebbe comprovato
 anche dalle richieste di globuli rossi concentrati contenute in cartella clinica
 (cfr. pagine 52 e 53 della CTU) che, recando sulle relative bolle l'ora di
 prenotazione delle 12.24 (avendo raggiunto il potassio plasmatico valori molto
 elevati) e la Diagnosi/Sospetto Diagnostico "IPERTERMIA
 IPERPOTASSIEMIA", testimonierebbero che la presa di coscienza di tali due
 segni clinici (febbre elevata e potassio plasmatico alto) tipici dell'IM (e perciò
 la conseguenziale diagnosi), sia avvenuta da parte sua solo le 12:15 (ciò, in
 definitiva, è ritenuto anche dalla CTU, cfr. a pag. 56, ult. periodo). Del resto,
come visto, dalla cartella clinica di Terapia Intensiva si evince che (solo) dopo
 avere eseguito l'ECO è "iniziata" la terapia con Dantrolene.
 Su tale ultimo punto, le dichiarazioni rese dal - in particolare circa
 l'immediata diagnosi di IM, l'apprensione diretta nell'armadio dei farmaci del
58

	Dantrolene presso la SO e la conseguente somministrazione in itinere di un	
	bolo del farmaco salvavita – non sembrano trovare riscontro documentale, né	
	nei fatti per come sopra ricostruiti, né sono state confermate dai chirurghi della	·
ļ	SO (tra i quali, il solo dott. (, ma non il dott. , ha accompagnato	
	la paziente in TI, non sapendo però dare risposta alla domanda sull'effettiva	
	infusione del bolo di Dantrium in itinere); mancano, tuttavia, agli atti	
	dichiarazioni di sorta rese sul punto dal caposala e dagli altri	
	infermieri della SO (che il a chiama genericamente a sostegno delle	
	proprie tesi).	
	Solo la specializzanda, nelle sue dichiarazioni, ha espressamente escluso la	
	asserita infusione del farmaco nel suddetto tragitto, anzi pare che:	
	(i) fu proprio dopo il ricovero in TI che ella poté riferire al primario che si	
	trattasse di IM, nonostante questi insistesse ancora sulla diagnosi di embolia	
	polmonare: «"No, questa è una embolia polmonare perché ci sono polmoni	
	ventilati e non perfusi, e quindi si ha questo problema", ho detto: "Mi	·
	perdoni, però io sarei più portata a pensare che un aumento dell'end-tidal di	
	CO2, come quello che abbiamo qui così evidente, accompagnandosi alla	
	tachiaritmia, all'acidosi e all'iperkaliemia, ci debba far pensare l'ipertermia	
	maligna, perché ci può essere una situazione di rabdomiolisi con	
	ipertabolismo". Quando io ho detto questa cosa il Dottor lè stato	
	d'accordo con me, e ha detto subito: "Sì, questa è una ipertermia maligna!"».	
	Tant'è che il chiede subito agli infermieri di misurare la temperatura	
	alla bambina (che era 43,3!) e di portargli il Dantrium, che gli verrà	
	consegnato solo dopo le 12:10. E che si è cominciato a parlare di Dantrolene	
	solo in TI (ma il Dantrium loro non l'avevano proprio ancora nominato"	
·	I	1

	fino a quando ci si tratteneva in SO);	
	(îi) si sia cominciato a parlare di Dantrolene solo in TI (ma il Dantrium	
	loro non l'avevano proprio ancora nominato" fino a quando ci si tratteneva	
	in SO).	
	Riguardo alla fornitura di Dantrium da parte della Farmacia interna	
	all'ospedale, le dichiarazioni rese dall'addetta dott.ssa	1000
	sono in parte contraddittorie e potrebbero – in qualche misura – anche avallare	
	gli assunti difensivi del ', o quanto meno porre nel dubbio che la	
	diagnosi di IM da parte di quest'ultimo sia stata posta solo una volta giunti in	
	TI.	
	Ella ha dichiarato (v. informazioni rese al PM, pag. 16-17 della CTU) che un	
	ausiliario (anche se inizialmente parla di un infermiere) della SO andò a	
-	prendere il Dantrium in tarda mattinata, intorno all'una, e che la richiesta	
•	proveniva dalla SO (perché l'ausiliario veniva dalla SO), giustificando poi tale	
	dichiarazione affermando che la richiesta del farmaco può provenire solo dalla	
	SO, perché "la finalità di utilizzo è della SO" (p. 19).	
	Ciò nonostante, nell'Annotazione della Sezione P.G. Carabinieri della	
77	Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari del 30/10/2017 si dice	
	che il Caposala «ha riferito alle ore 10:30 circa del 19/09/2017,	
	aveva ricevuto richiesta dall'ausiliaria l di richiedere con	
	urgenza 12 (dodici) flaconi di medicinale "DANTRIUM" alla farmacia	
	dell'ospedale, in quanto esse servivano con altrettanta urgenza nel reparto di	
	(terapia intensiva pediatrica; prontamente si adoperava, con comunicazione	
	telefonica effettuata alla dirigente farmacista, a richiedere le	
	confezioni del farmaco in questione, dando incarico, nel contempo, alla stessa	
	60	

а	a, di ritirare le confezioni del medicinale e di	
p	portarle nel reparto di terapia intensiva pediatrica; successivamente, aveva	
p	provveduto a formalizzare il cosiddetto "modulo richiesta" di 12 (dodici)	
fi	laconi di medicinale "DANTRIUM". La dr.ssa (, già	
S	opra indicata, in sede di acquisizione della documentazione relativa al	
r	registro di carico e scarico del farmaco "DANTRIUM", ha riferito che: anche	·
S	se non era prevista da nessun documento ufficiale la dotazione in sala	
	operatoria del farmaco "DANTRIUM", le risultava che, proprio la sala	· .
	operatoria utilizzata dall'unità operativa di ortopedia e traumatologia del	
	Presidio Ospedaliero Pediatrico "Giovanni XXIII" di Bari, ne aveva la	
	provvista di qualche confezione; prima del 19/09/2017, data questa di	
	apposita verifica documentale, la farmacia Ospedaliera, in data 04/06/2015,	
	aveva consegnato n. 10 (dieci) confezioni di farmaco. "DANTRIUM"	
	all'Unità Operativa Complessa di Sala Operatoria e Terapia Intensiva	
	Pediatrica; effettivamente, in data 19/09/2017, su esplicita richiesta dapprima	
1	verbale e poi scritta, aveva consegnato, con urgenza, n. 12 (dodici) confezioni	
	di farmaco "DANTRIUM" per il reparto di terapia intensiva pediatrica».	
	Quanto precede potrebbe confermare la tesi del ! he il farmaco,	
	ancorché scaduto (sulla efficacia del farmaco scaduto entro un certo intervallo	
	dalla data di scadenza, segnatamente fino a 6-9 mesi da tale data, cfr. pag. 99	
	e ss. della consulenza penale), fosse effettivamente nella disponibilità della	
	sala operatoria (mancando agli atti un atto di discarico del medicinale	
	scaduto). Anche se, osserva il Collegio, il frangente temporale ivi indicato è	
	assolutamente incompatibile con il corso degli eventi sopra descritto, perché	
	alle 10:30 l'unico medico che avrebbe potuto richiedere, dalla SO, la fornitura	
	61	* .

	del farmaco salvavita era la dott.ssa (la quale non ha, però,	
	rappresentato tale circostanza), dopo che il Dantrolene fu cercato invano	
	proprio con il, nell'armadio dei farmaci situato nei pressi della SO;	
	inoltre, la richiesta avrebbe dovuto provenire direttamente dal . ed	
	essere indirizzata ad altro infermiere o ausiliario e non il contrario; ancora,	
	come visto, la citata Annotazione conclude riportando la dichiarazione della	<u> </u>
	dott.ssa (e secondo cui i flaconi sarebbero stati rilasciati a beneficio del	
	reparto di TI pediatrica. Il che sembrerebbe confermare la tesi che solo quando	
	la paziente giunse in TI fu diagnosticata l'IM.	
	Va anche considerato che:	
	- nella Cartella infermieristica della Terapia Intensiva (al contrario della	
	Cartella clinica sempre di TI, come visto), anche se nella consulenza tecnica	
	del PM penale si dice che l'annotazione che segue è stata aggiunta	
	successivamente (ma di ciò non vi è prova), si attesta che al momento del	
	trasferimento in Terapia Intensiva, la diagnosi fosse quella corretta: «Diagnosi	
·	d'ingresso: "Ipertermia Maligna" [] Note: "giunge in reparto alle 11:30	
	proveniente dalla s.o. ortopedia (dove ha eseguito intervento di frattura	
	femore dx) per ipertermia maligna grave (43,3°) con gravi alterazioni del	
	ritmo cardiaco"» (si dovrebbe perciò sentire in merito a questo elemento chi	
	ha redatto la cartella infermieristica);	
	- il dott. I medico presente in TI al momento del trasferimento	
	della bambina in tale reparto), audito dalla commissione interna di indagine	
	dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria, avrebbe dichiarato, stando a quanto	
	sostenuto dal l nelle proprie difese ivi spiegate (a pag. 25 della	
	relazione, non versata in atti) che quando la bambina è arrivata verso le 11:30	
	62	

.

in TI gli fu	riferito dal dott. !	he si trattava di ipertern	nia maligna, che	
le era già sta	to somministrato un bo	olo di <i>Dantrolene</i> e che si do	oveva continuare	
con l'infusio	one continua; anche il o	dott.) (la cui atten	ndibilità sarebbe,	·
tuttavia, tutt	a da verificare) sembra	a confermare tale ultima ve	ersione;	
- lo stess	o sostanzialm	ente sembra ammettere (c	fr. pag. 20 della	
memoria di	fensiva) di avere avut	to un confronto con la do	ott.ssa in	·
merito alla	formulazione della diag	gnosi di IM: così il dott.	al Pubblico	
		ottoressa, avevamo due ipo	tesi: la prima, le	
,		e l'abbiamo subito ide		
	-	"okay, ipertermia maligr		
a me, sia ai	***************************************	lla specializzanda che sian	.	
		cui erano ancora in SO e no		
	TI (come sostiene la			
- il		na (sia in sede di commis	sione d'indagine	
		1 P.M.): (i) di avere, contrar		
		si di IM non appena ricevut		
		gasanalisi; (ii) di avere chi		
		n infermiere (non è dato sa		
		mazioni rese al P.M.: «ho		
		chiede chi fosse, non lo		
		ersona a cui ho chiesto que		
		trovo"»), il quale, tornato		
		avere trovato il farmaco		
		za dei farmaci per prelev		
("ipotizzar	ao che l'infermiere n	on l'avesse riconosciuto p 63	ger via dei nome	

commerciale"), quindi di averlo preparato e iniziato a somministrarlo mentre	
la paziente veniva trasferita in TI; (iv) che dovrebbe darsi credito alla cartella	
 infermieristica della Terapia Intensiva ove si legge: "Provenienza S.O.	
 Ortopedia. Diagnosi di ingresso: "Ipertermia Maligna", la quale dichiara che	
all'ingresso (ore 11.30) la diagnosi era già formulata.	
 In definitiva, la Corte ritiene che vi siano diversi, contraddittori profili che	
 necessitano di riscontri oggettivi e di documenti necessari ai fini del decisum,	
 che in questo processo non sono stati offerti e la cui mancanza non consente,	
 allo stato degli atti, di giungere ad un giudizio di colpevolezza del dott.	
 ,	
 Ci si riferisce, in particolare,	
 (i) alla sopra citata relazione della Commissione interna d'indagine	
 dell'AO;	
 (ii) a qualsivoglia dichiarazione resa dal dott. (il quale	
 avrebbe affermato, in sede di indagine amministrativa e a discarico del dott.	
 che la paziente giunse in TI a diagnosi di IM già formulata) nonché	
 dal caposala Infermiere per sentire la loro versione dei	
fatti addotti da e dalla ; ad identiche conclusioni si giunge	
 riguardo al personale infermieristico di TI che ha redatto la relativa cartella:	
non vi è chi non veda come tutte tali informazioni potrebbero chiarire i delicati	
e rilevantissimi profili inerenti a) al momento in cui il l pose la diagnosi	
di IM; b) alla presenza effettiva del Dantrium nell'armadio dei farmaci della	
 SO; c) all'effettiva somministrazione in itinere di un bolo di Dantrolene; d,	
 alla richiesta di approvvigionamento del farmaco alla farmacia Ospedaliera e	
 del pertinente orario; e) al motivo della discrasia della diagnosi di ingresso ir	1
64	

	TI tra le relative cartella clinica e infermieristica;	
	(iii) alla richiesta di rinvio a giudizio penale (agli atti vi è solo la copia della	
	informazione del pertinente esercizio, trasmessa con nota dell'AO del	
	04/01/2021 all'Ordine dei medici di Bari, nonostante in allegato sia indicata	
	la trasmissione del relativo provvedimento), non potendosi trarre dal sopra	
	decreto del GIP n. 4157/2020, che dispone il giudizio del dott.	
	elementi di valutazione di sorta (atteso il mero rinvio, ivi contenuto, a "tutti	
_	gli atti contenuti nel fascicolo"). Tale atto avrebbe potuto aiutare la Corte a	
	comprendere sulla base di quali evidenze sia stata formulata la relativa	
	imputazione in ambito penale e quindi in che modo siano stati superati i rilievi	
	difensivi ivi opposti dall'imputato, riproposti anche davanti a questo giudice.	
	In buona sostanza, la disamina della citata consulenza medico-legale disposta	
	in sede civile nonché dal P.M. penale, nonché della documentazione ivi	
	incorporata, non permette al Collegio, alla luce delle difese spiegate dal dott.	
	del principio costituzionale di terzietà del giudice (il quale non	
	consente alla Corte di orientare l'iniziativa del P.M. o di compensare eventuali	
	sue inerzie o lacune probatorie), di poter trarre un sicuro giudizio sulla gravità	
	della condotta da questi serbata e della riconducibilità a detta condotta	
	dell'evento di cui si opina, secondo la veduta regola del più probabile che non.	
	Pur basandosi, pertanto, l'azione sottoposta allo scrutinio del Collegio sugli	
	atti del procedimento civile di accertamento tecnico preventivo e su quello	
	penale, non sono stati depositati, né sono stati acquisiti autonomamente, a	
	supporto della domanda, i documenti verosimilmente acquisiti nel corso delle	
	indagini preliminari o del procedimento amministrativo interno all'Azienda	
	Ospedaliera, sopra indicati, tali da sottoporre ad un vaglio critico le	
	65	

	argomentazioni difensive spiegate dal dott. , ben potendo, pertanto,
	quanto oggetto di accusa anche in sede penale essere ribaltato all'esito del
	processo dibattimentale – in corso – nei suoi confronti.
	Non risultando essere stata ancora dimostrata in sede penale la sua
	responsabilità, né, d'altra parte, avendo il Requirente chiesto che le sopra
	indicate – ad avviso del Collegio – dirimenti circostanze venissero altrimenti
	provate in questo giudizio, indipendentemente dall'esito del processo penale,
	ritiene conclusivamente la Corte, in accoglimento dell'istanza di sospensione
	formulata dal difensore del convenuto dott. , che la previa definizione
	del processo penale – quantomeno in primo grado – assuma carattere di
	pregiudizialità necessaria ai fini della decisione del giudizio e che, in
	conseguenza, esso debba essere sospeso, ai sensi dell'art. 106, comma 1 del
	Codice della Giustizia Contabile, fino alla relativa definizione con sentenza
	del Tribunale di Bari, ove tale processo pende.
	P.Q.M.
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia,
	A) definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n.
·	36876 del registro di Segreteria in merito alla sola posizione del dott.
	, come sopra meglio identificato, disattesa ogni contraria istanza,
	eccezione o deduzione,
	ACCOGLIE
	la domanda attorea nei suoi confronti e, per l'effetto,
	CONDANNA
	il predetto al pagamento:
	- dell'importo di 86.035,38 euro a favore dell'Azienda Ospedaliera Policlinico
-	66

	di Bari, oltre rivalutazione monetaria a decorrere dalla data di liquidazione
	della somma e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre
	interessi legali, sulla somma così rivalutata da quest'ultima data e sino al
	soddisfo;
	- delle spese del giudizio, nella misura liquidata dalla Segreteria con nota a
	margine della sentenza;
·	B) riguardo alla posizione del convenuto dott. Leonardo I
	ORDINA
	impregiudicata ogni decisione in merito, la sospensione del presente giudizio,
	fino alla definizione con sentenza, conclusiva del primo grado di giudizio del
	coevo processo penale pendente, per gli stessi fatti, nei confronti del
	medesimo.
	Per l'effetto,
<i>y</i>	MANDA
	alla parte più diligente di chiedere la fissazione dell'udienza in prosecuzione,
	entro il termine di tre mesi dalla data in cui sarà depositata la suddetta
	sentenza.
	Così provveduto in Bari, nella camera di consiglio del 6 aprile 2022 - 26
	maggio 2022.
	Il relatore-estensore Il Presidente
	(f.to Marcello Iacubino) (f.to Francesco Paolo Romanelli)
	Depositata in Segreteria il 31/10/2022
	Il Funzionario (f.to Dott. Francesco Gisotti) Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D. Lgs. 26 Agosto 2016 n. 174, le spese di giustizia del presente giudizio sino a questa decisione si liquidano in € 282.34.
	67